



PROVINCIA DI VENEZIA

Dipartimento Pianificazione e Programmazione
Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

ALLEGATO B AL PARERE TECNICO

OSSERVAZIONI AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAORLE

All'interno della procedura concertata prevista dall'Accordo di Pianificazione tra Comune Regione e Provincia sottoscritto in data 01.04.2008, si è ravvisata la necessità di condividere tra Comune di Caorle e Provincia di Venezia, soggetto preposto all'approvazione dei piani assetto del territorio, i contenuti delle osservazioni avanzate al PAT adottato.

Le osservazioni al PAT pervenute sono **126**, di cui **26** fuori termine. Tra le osservazioni pervenute oltre i termini, l'ultima è pervenuta abbondantemente fuori termine valutando, per questa, l'impossibilità di dar luogo a procedere.

Rispetto alle osservazioni pervenute, **56** hanno rilevanza-attinenza su questioni ambientali e sono state condivise dalla Commissione Regionale VAS attraverso il parere n.75 del 25 Luglio 2013.

Con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 26.04.2012 "Piano d'Assetto del Territorio del Comune di Caorle - Determinazione in merito alle osservazioni pervenute" è stato preso atto delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni formulate per ogni singola osservazione con le modalità sopra descritte.

Il comune di Caorle ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Venezia la documentazione relativa alle osservazioni e alla proposta di controdeduzioni, costituita dall'elaborato "elenco osservazioni e pareri" che raccoglie la sintesi delle osservazioni pervenute e la relativa risultanza /controdeduzione del Comune nel rispetto dei criteri/principi del PAT, al fine di una lettura da parte della stessa Provincia prima degli incontri tecnici tra le parti per giungere al tavolo tecnico concertato.

Con nota del 02/10/2012 prot. 32424 pec – la Provincia di Venezia ha espresso il proprio orientamento in merito all'osservazione n.58 di Veneto Agricoltura, ritenendo, rispetto a quanto controdedotto dal Comune di Caorle, che la stessa fosse accoglibile.

Con nota del 22.11.2012 prot. n. 37726 il Comune di Caorle ha relazionato in merito al rapporto tra le previsioni del PAT e l'osservazione in merito citata.

Successivamente alle fasi sopra descritte, è pervenuta un'ulteriore osservazione protocollata presso il Comune di Caorle il 19.03.2013 prot. n. 9235 ,e il 27/03/2013 prot. n. 29532 presso la Provincia di Venezia, a cui il Comune di Caorle con nota del 25.03.2013 ne segnalava l'arrivo ampiamente fuori termini e pertanto è stato valutato che non desse luogo a procedere.

In data 10.05.2013 è stato indetto il tavolo tecnico concertato tra Comune di Caorle e Provincia di Venezia, con l'intento di esaminare e condividere i contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni al PAT, alla presenza di:

	PARTECIPANTI	
Comune di Caorle	Sindaco	avv. Luciano Striuli
	Dirigente Settore Urbanistica	arch. Giannino Furlanetto
Provincia di Venezia	Assessore Pianificazione Territoriale e Urbanistica	sen. Mario Dalla Tor
	Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	arch. Danilo Gerotto

Tale incontro trova riscontro nel verbale prot.42690 del 10.05.2013 agli atti di cui risulta parte integrante l'allegato elaborato "ELENCO OSSERVAZIONI E PARERI", documento di sintesi delle osservazioni pervenute e la concertazione sulle controdeduzioni alle stesse.

Successivamente, verificata la presenza di meri errori materiali presenti all'interno del suddetto documento, il comune di Caorle ha trasmesso nota del 3.07.2013 – *PAT Comune di Caorle – verbale tecnico concertato del 9.05.2013.Rilievi su alcune inesattezze/incongruenze*, con la quale evidenziava la presenza di alcune inesattezze affinché la Provincia potesse prenderne atto e rettificarle.

A seguito di tale segnalazione si è proceduto alla sottoscrizione in data 23.07.2013 del verbale integrativo – correzione meri errori materiali, in cui si rettifica il verbale del 10.05.2013 relativamente alla corretta numerazione dell'ATO di Ottava Presa riportata a pag. 4, nonché alla rettifica delle incongruenze e mere dimenticanze rilevate nell' "ELENCO OSSERVAZIONI E PARERI" come riportate nel documento "ELENCO OSSERVAZIONI E PARERI - Rettifica errori materiali luglio 2013".

La Commissione VAS, si è espressa in data 25.07.2013 con parere favorevole con prescrizioni, evidenziando, per quanto riguarda le controdeduzioni del tavolo tecnico, che esse **risultino condivisibili in quanto appaiono coerenti con i principi di salvaguardia e valorizzazione ambientale.**

Alla luce di quanto evidenziato, vengono di seguito riportate le osservazioni, la proposta tecnica di controdeduzione da parte dell'Ufficio di Piano, la valutazione della Commissione Regionale VAS e l'esito della Concertazione Comune-Provincia sulle controdeduzioni.

1.	Chigliato Claudia	3	52.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	11
2.	Davide Altan	3	53.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	11
3.	Gruppo Consigliare Misto - 1° osservazione	3	54.	Zia Stefano	11
4.	Drusian Paola	3	55.	Faraon Luca ed altri	11
5.	Savian Bruno	3	56.	Riviera Est snc	11
6.	Albergo Teresa Snc	3	57.	Brichese Paolino	11
7.	Anzolin Enrico	3	58.	Veneto Agricoltura	12
8.	Gruppo Consigliare Misto - 2° osservazione	3	59.	Arch. Radames Carbonera	12
9.	Bortolussi Renzo e altri	4	60.	Zoppas Lucia	12
10.	Arch. Guido Impallomeni	4	61.	Geom. Domenico Buoso	13
11.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 1	4	62.	Geom. Domenico Buoso	13
12.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 2	4	63.	Geom. Domenico Buoso	13
13.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 3	4	64.	Iniziative Martelli srl	13
14.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 4	4	65.	Genagricola SpA	13
15.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 5	4	66.	Dott. Gianbattista Rossetti	13
16.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 6	5	67.	Dott. Giovanna Chigliato	14
17.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 7	5	68.	Talon Fabio	14
18.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 8	5	69.	Pietro Soligon	14
19.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 9	5	70.	Pietro Soligon	14
20.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 10	5	71.	Brussolo Giuseppe	16
21.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 11	5	72.	Lucchetta Antonio	16
22.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 12	5	73.	Luca Manzini in qualità di presidente Associazioane albergatori Caorle	17
23.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 13	5	74.	Catto Fabio	18
24.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 14	6	75.	Agricola ed Immobiliare Stretti ss ed altri	19
25.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 15	6	76.	Marco Visentin	19
26.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 16	6	77.	Ing. Oniga Alessandro	20
27.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 17	6	78.	APAT	20
28.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 18	6	79.	Furlanetto Luca	20
29.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 19	6	80.	Parpinel Natalino	20
30.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.20	6	81.	Rothmuller Wilhelm	20
31.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.21	7	82.	Hotel Marco Polo snc	20
32.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.22	7	83.	Boatto Ruggero	20
33.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.23	8	84.	Botter detto Martinazzi Antonello	20
34.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.24	8	85.	Giro Antonio	21
35.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.25	8	86.	Buoso Geom. Domenico	21
36.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.26	8	87.	Buoso Geom. Domenico	21
37.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.29	8	88.	Buoso Geom. Domenico	21
38.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.27	8	89.	Buoso Geom. Domenico	21
39.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.28.	8	90.	Fernando Bortolussi	21
40.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.31	9	91.	Fernando Bortolussi	21
41.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.32	9	92.	Nicora Alberto	22
42.	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.33	9	93.	Ciani Bassetti Andrea	22
43.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	9	94.	Longato Guerrino e Peintner Isolde	22
44.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	9	95.	Gobbato Valeriano e Gobbato Oriano	22
45.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	9	96.	Vio Giorgio	22
46.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	9	97.	Eredi Teso Aldo e Boscarior Narciso	22
47.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	9	98.	Savian Bruna e Corazza Francesco	22
48.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	10	99.	Glicine Srl ed altri	22
49.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	10	100.	STIA Srl	22
50.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	10	101.	Ing. Giovanni Padovese	24
51.	Sandra Rossi e Mirko Baradel	11	102.	Marco Favaro	25

103. Viotto Luciano	26
104. Trevisan Renzo Bruno	26
105. Geom. Bellinazzi Gabriele	26
106. Buoso Domenico	26
107. Savian Bruna e Corazza Francesco	26
108. Benvenuto Ugo	27
109. Brussolo Giuseppe	27
110. Brussolo Giuseppe	27
111. Caorle Investimenti srl	27
112. Zenaro Gabriele	27
113. De Munari ed altri	27
114. Genagricola Spa	27
115. Consorzio Bonifica Veneto Orientale	28
116. Coldiretti Venezia	28
117. Davide Altan	28
118. Confederazione Italiana Agricoltori Venezia	28
119. Carlo Pasti	28
120. Edoardo Davanzo	29
121. Edoardo Davanzo	29
122. Ing. Giovanni Padovese	29
123. Anna Margherita Sargiani	29
124. Caorle Investimenti srl	30
125. Ufficio tecnico Comune di Caorle	30
126. Vargiu Maria Grazia	33

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
1.	02/11/2010	37569	Chigliato Claudia	L'osservante richiede l'apposizione del vincolo di "pertinenza scoperta" su area di pertinenza dell'edificio rurale, sito in Caorle fg. 33 mapp. 37 Loc. Sesta Presa, indicato come "edificio storico testimoniale e di valore ambientale"	Si ritiene l'osservazione tecnicamente fondata e pertanto accoglibile nei termini in cui è stata redatta.	Si concorda. L'osservazione è accoglibile .	NO
2.	08/11/2010	38422	Davide Altan	L'osservante ha illustrato una proposta di intervento finalizzato al recupero dei fabbricati esistenti in località San Gaetano, con attività ricettive turistico commerciali, alla realizzazione di un campo golf, un maneggio e una darsena di circa 200 posti barca con capannone da rimessaggio. Vengono inoltre previsti percorsi naturalistici con postazioni di osservatorio della fauna nella zona di proprietà ricadente in valle soggetta a SIC/ZPS. <i>Successivamente tale osservazione è stata annullata e sostituita con nuova documentazione prodotta in data 06/05/2011 prot. n. 16482 n. osservazione 117, a cui si rimanda.</i>	Poiché l'osservazione è stata sostituita dalla successiva numero 117 si rinvia alla medesima per le specifiche considerazioni, ritenendo in ogni caso condivisibile il recupero del centro aziendale, la realizzazione del campo da golf e dei percorsi naturalistici. Non condivisibile la proposta di darsena con accesso dal Fiume Lemene, da approfondire in sede di PI la possibilità di ricavare in ambito golenale, opportunamente dimensionato e delimitato, possibili attracchi per le houseboat.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile, nei termini di cui alla successiva n. 117.	SI CONDIVISIBILE
3.	16/11/2010	39515	Gruppo Consigliare Misto - 1° osservazione	Gli osservanti, riguardo allo stato della viabilità comunale e nello specifico strada Durisi e via S. Antonio (Marango/La Salute di Livenza), richiedono che tali assi viari siano riconosciuti come <i>viabilità strategica</i> da sottoporre a valorizzazione, sistemazione e messa in sicurezza attraverso l'allargamento della carreggiata stradale del ponte, la creazione di un percorso ciclabile.	Per quanto possa risultare utile all'assetto generale del territorio si ritiene l'osservazione condivisibile , demandando al successivo Piano degli Interventi la previsione delle specifiche migliorie all'assetto della circolazione veicolare e ciclabile.	Si concorda. L'osservazione è accoglibile .	NO
4.	19/11/2010	40041	Drusian Paola	L'osservante richiede che l'area di proprietà, sita in località Ca' Cottoni, possa rientrare in area "linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" in quanto area già servita da viabilità e contigua ad un' area residenziale di completamento (l'area limitrofa è classificata C1 da PRG vigente).	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa non condivisibile poiché in contrasto con l'obiettivo di contenere l'espansione dei centri abitati. D'altra parte, l'osservazione stessa non è tecnicamente accoglibile poiché l'ambito su cui ricade risulta privo della necessaria compatibilità idraulica asseverata da specifico studio.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
5.	22/11/2010	40259	Savian Bruno	Il richiedente chiede che l'area di proprietà, sita in Caorle Capoluogo al Fg. 34 mapp. 587,706 e 707, [compresa tra le ZTO D2/8 e D2/9 e disciplinata oggi dall'art. 30 NTA-PRG] sia inserita come aree di "riqualificazione a preminente riconversione", analogamente alle aree attigue.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché l'area non presenta evidenti elementi di degrado che richiedano un'esplicita azione di riconversione. D'altra parte, in sede di PI potranno essere valutate le eventuali proposte di trasformazione che i soggetti privati vorranno proporre, in coerenza con le linee d'indirizzo del PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
6.	24/11/2010	40530	Albergo Teresa Snc	Il richiedente proprietario di un immobile a destinazione alberghiera sito in Caorle Capoluogo e ricadente in area per insediamenti alberghieri D5 dal PRG vigente [individuata nel PAT come invariante architettonica] chiede che l'area in proprietà e il suddetto immobile non restino vincolati ad attività alberghiera.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché il PAT considera strategico per il sistema turistico di Caorle il mantenimento delle strutture ricettive alberghiere. Tuttavia, in accoglimento della successiva osservazione n. 73, punto 3, si ritiene condivisibile la necessità di aggiornare i criteri di cui all'art. 13 comma 4. Il PI potrà consentire destinazioni d'uso diverse previo specifico accordo di pianificazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
7.	25/11/2010	40705	Anzolin Enrico	L'osservante proprietario di fabbricati e terreni in Caorle (Fg. 21 mapp. 138 -148-113) e rientranti nella ATO 5 "Brussa" richiede che tra le destinazioni d'uso dei fabbricati in zona agricola sia ammessa la "locanda con camere".	L'osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda temi e contenuti di stretta pertinenza al successivo Piano degli Interventi (destinazione d'uso di edifici). L'osservazione sarà puntualmente riconsiderata in sede di PI.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
8.	03/12/2010	41564	Gruppo Consigliare Misto - 2° osservazione	L'osservante richiede il riconoscimento di importanza archeologica - monumentale o come "invarianti" alcuni elementi del territorio di Caorle, come sotto indicato: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sia riconosciuto come sito di importanza archeologica il sito paleoveneto in località Ca' di Zucca-San Gaetano; 2. Il santuario della Madonna dell'Angelo con campanile e scoperti, la Chiesa della Resurrezione con campanile e scoperti, la chiesa della Madonna del Rosario di Pompei, il Cimitero Napoleonico, con l'annessa chiesa di San Lorenzo, vengano inseriti tra gli edifici tutelati ai sensi degli art. 10 e 157 del D.Lgs. 42/04. 3. La riviera alberata situata lungo il canale Brian in via Antico Livenza a San Giorgio, sia riconosciuta fra le "invarianti di natura paesaggistica"; 4. all'interno del centro storico l'attività di scavo nel sotto suolo sia preventivamente controllata dalla Soprintendenza; 5. Infine è richiesto che Caorle sia riconosciuta come città archeologica. 	Si riportano di seguito le specifiche considerazioni relative a ciascun punto: <ol style="list-style-type: none"> 1. L'osservazione è fondata ed accoglibile classificando l'ambito come sito a rischio archeologico nella tav. 2 delle Invarianti. 2. Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, la stessa non da luogo a procedere, poiché i vincoli di cui agli art. 10 e 157 del D.Lgs. 42/04 sono di competenza dello Stato, non sono soggetti a procedura urbanistica. Il PAT si limita a recepirli nel quadro conoscitivo e nella TAV. 1; 3. Si ritiene l'osservazione fondata tecnicamente e pertanto accoglibile nei termini in cui è stata redatta. 4. L'osservazione è accoglibile considerando l'intero centro storico come zona a rischio archeologico e pertanto soggetta alle disposizioni di cui all'art. 11 comma 28 delle N. di A. 5. L'osservazione non da luogo a procedere poiché la 	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile , limitatamente ai punti 1, 3, 4. Non sono accoglibili i punti 2 e 5 .	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
					classificazione di "Città archeologica" comporta valutazioni e procedure che non sono di competenza degli strumenti urbanistici.		
9.	07/12/2010	41953	Bortolussi Renzo e altri	Gli osservanti rilevano che le aree di proprietà, site in Caorle Loc. Sansonessa, ricadono in "Pertinenze scoperte" relative ad edificio con valore storico testimoniale e che il fabbricato che genererebbe la pertinenza sopracitata non è proprietà della ditta osservante. Ciò evidenziato chiedono che la propria proprietà sia sottratta al vincolo e venga classificata con destinazione insediativa turistica.	Si ritiene l'osservazione accoglibile limitatamente allo stralcio della pertinenza riguardo alla diversa proprietà. In merito alla richiesta di una diversa classificazione urbanistica dell'area si rimanda al successivo PI, poiché il PAT non ha valore conformativo della proprietà.	Si concorda. L'osservazione è solo parzialmente accoglibile , limitatamente allo stralcio della pertinenza riguardo alla diversa proprietà.	NO
10.	07/12/2010	41959	Arch. Guido Impallomeni	L'osservante richiede che il previsto collegamento acqueo tra il Canale dell'Orologio e il fiume Livenza, in località Sansonessa, non venga realizzato in quanto non adatto a risolvere il raggiungimento delle marine di progetto e che comporterebbe sicuramente una totale congestione del traffico sul Canale dell'Orologio	L'osservazione non è condivisibile , poiché il PAT indica una possibilità di relazione tra il corso d'acqua del Canale dell'Orologio ed il Fiume Livenza che dovrà essere adeguatamente valutato in sede di PI, in relazione alla effettiva trasformazione delle aree circostanti.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
11.	09/12/2010	42097	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 1	Oss. n. 1 Questione pregiudiziale di legittimità nella procedura di VAS allegata al Piano: L'osservante evidenzia che nella relazione VAS viene citata la DGRV 3262/06, superata a suo dire dalla DGRV 791/09 e ciò non avrebbe consentito la consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (es. Ente Parco Autorità di Bacino, Soprintendenze, Provincia, Comuni, ARPAV, etc).	L'osservazione non da luogo a procedere poiché sia l'attività di redazione del PAT, sia quella di Valutazione Ambientale Strategica, sono state fatte in conformità alle disposizioni di legge vigenti, ed alle procedure definite dalla DGRV 791/09.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
12.	09/12/2010	42099	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 2	Oss. n. 2 Questione pregiudiziale di legittimità relativamente alla deroga al quantitativo di SUA trasformabile: L'osservante rileva che l'art. 30 delle NTA di PAT consente la procedura in autoderoga al quantitativo di SAU trasformabile diretta, senza seguire in realtà le disposizioni dell'allegato A dalle DGRV 3650/2008 che prevede, per tali deroghe, un carattere di eccezionalità e un iter procedurale proprio, che contempla una delibera di Consiglio Comunale motivata.	L'osservazione non è condivisibile poiché le Norme di Attuazione del PAT si limitano a riconoscere il carattere strategico delle previsioni insediative nell'ATO 8, indicando le motivazioni, condivise dal Consiglio Comunale in sede di adozione, che consentono di escludere dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi della Dgr n. 3650 del 25/11/2008 tali trasformazioni. L'eventuale esercizio di tale deroga, in sede di successiva variante al Piano degli Interventi, seguirà le procedure di legge.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
13.	09/12/2010	42100	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 3	Oss. n. 3 Questione pregiudiziale di legittimità relativamente alla quantità di SAU trasformabile in altre destinazioni diverse dall'agricola: l'osservante rileva un' incongruenza sul calcolo delle SAU trasformabile tra documento preliminare e PAT ciò in relazione alla superficie territoriale del comune	L'osservazione non è pertinente . La quantità di SAU riportata nel documento preliminare riflette un dato statistico del 2001, influenzato dal domicilio delle aziende agricole. La quantità definita dal PAT deriva dall'analisi dell'uso del suolo agricolo, e utilizza una base cartografica aggiornata, in conformità alle disposizioni sul Quadro Conoscitivo del PAT definite dalla regione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
14.	09/12/2010	42102	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 4	Oss. n. 4-Area: Campeggio Falconera - l'osservante rileva che a suo giudizio l'area in argomento non può ricadere nelle aree di urbanizzazione consolidata, in quanto area demaniale in concessione.	L'osservazione non è condivisibile poiché la disciplina del PAT non esprime contenuti di carattere conformativo nei confronti della proprietà (pubblica o privata che sia) ma unicamente di carattere strategico, in riferimento agli assetti territoriali. In tal senso anche un'area demaniale può essere riconosciuta come di urbanizzazione consolidata.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
15.	09/12/2010	42103	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 5	Oss. n. 5 Inclusione del Campeggio Comunale in aree di riqualificazione e preminente riconversione: l'osservante per ragioni ambientali, economiche e storiche chiede lo stralcio della norma che prevede il campeggio comunale in "aree di riqualificazione e preminente riconversione".	L'osservazione può essere solo parzialmente condivisa, limitatamente al riconoscimento che nella riqualificazione di tale ambito sono ammesse unicamente strutture ricettive all'aperto e integrando in tal senso il disposto di cui all'art. 15, comma 24: "Nelle aree di riqualificazione a preminente riconversione, di cui al precedente comma 22 punto 1, lettere A, B, C e D, sono ammesse unicamente attrezzature turistiche alberghiere limitatamente alle tipologie «albergo» e «motel», nonché le residenze sanitarie assistite o strutture con finalità sanitarie, di cura in genere e le strutture termali. Nelle aree di riqualificazione a preminente riconversione, di cui al precedente 22 punto 2, lettera E sono ammesse unicamente strutture ricettive all'aperto."	Si concorda. L'osservazione è solo parzialmente accoglibile , limitatamente al riconoscimento che nella riqualificazione di tale ambito sono ammesse unicamente strutture ricettive all'aperto e integrando in tal senso il disposto di cui all'art. 15, comma 24.	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
16.	09/12/2010	42104	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 6	Oss. n. 6 Nautica da diporto: gli osservanti non condividono il dimensionamento di 4000 posti barca nelle aree retrostanti la fascia costiera. Propongono una verifica del dato in quanto quello espresso, e risultante dalle analisi, lo ritengono non sostenibile e sovrastimato in rapporto a tutta la costa veneta e allo stato dell'idrografia presente nel territorio di Caorle	Si tratta di un'opinione non fondata e non condivisibile . Il PAT è stato dimensionato mettendo a confronto l'evoluzione del settore della nautica nell'alto Adriatico con quello della nautica in Italia, valutando analiticamente sia le dotazioni infrastrutturali, sia le potenzialità della domanda, nonché le potenzialità della rete idrografica del territorio.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
17.	09/12/2010	42106	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 7	Oss. n. 7 Nuova viabilità di progetto di rilevanza locale – l'osservante in riferimento a quanto scritto a pag. 40-41 della relazione tecnica, in merito ad un tunnel sotto la Sp59 per collegare il Livenza e Canale Saetta, sembra rilevare l'inopportunità dell'opera e il non opportuno riferimento al Canale Nicesolo e alla Laguna.	L'osservazione non è condivisibile , dal momento che il PAT si limita ad indicare alcune connessioni tra i diversi vettori del sistema idrografico territoriale, tra cui quello tra il Canale Saetta ed il Fiume Livenza, la cui effettiva consistenza ed impatto sarà approfondita e valutata in sede di Piano degli Interventi, tenendo conto delle trasformazioni territoriali contenute negli eventuali accordi di pianificazione che i soggetti attuatori potranno proporre all'Amministrazione Comunale.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
18.	09/12/2010	42108	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 8	Oss. n. 8: Importanza storico-testimoniale di Ca' Corniani e San Gaetano: l'osservante propone l'estensione del vincolo di Centro Storico alle 2 località di Ca' Corniani e San Gaetano per provvederne il recupero delle caratteristiche architettoniche degli stessi.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, finalizzate alla tutela di un bene storico testimoniale, si ritiene la stessa tecnicamente non fondata e non accoglibile , giacché la perimetrazione di "centro storico" è disciplinata da specifica legge regionale. D'altra parte il PAT nella Tav. 2 – Carta delle Invarianti, sottopone tali ambiti a specifica tutela.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
19.	09/12/2010	42109	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 9	Oss. n. 9 Aree idonee al miglioramento della qualità urbana: art. 21 c. 5 lett. a). L'osservante evidenzia forti perplessità relativamente al ridimensionamento di un'area già assoggettata a piano attuativo, realizzato solo in parte, presente in San Giorgia di Livenza, e per la quale il PAT prevede lo stralcio parziale.	L'osservazione non è né fondata né condivisibile , limitandosi a esprimere "perplessità" non corroborate da elementi tecnico giuridici pertinenti. Il PAT nella Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, ha indicato un percorso di ridefinizione delle potenzialità di trasformazione dell'area, individuando parziali non compatibilità con i principi di sostenibilità ambientale definiti dal PAT, tenendo conto delle proposte avanzate in sede di concertazione da parte degli aventi titolo.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
20.	09/12/2010	42112	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 10	Oss. n. 10 Aree idonee al miglioramento della qualità urbana: In relazione all'art. 21 c. 5 lett. b) l'osservante evidenzia forti perplessità relativamente alla disposizione di stralciare un'area di nuova formazione assoggettata a piano attuativo e prevista dall'attuale PRG a San Gaetano (C2/23),	L'osservazione non è né fondata né condivisibile , limitandosi ad esprimere "perplessità" non corroborate da elementi tecnico giuridici pertinenti. Il PAT nella Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, ha indicato un percorso di ridefinizione delle potenzialità di trasformazione dell'area, individuando evidenti non compatibilità con i principi di sostenibilità ambientale definiti dal PAT, che sono stati precisati sia nella Norma di Attuazione del PAT, sia nel Rapporto Ambientale allegato.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
21.	09/12/2010	42113	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 11	Oss. n. 11 - Cessione al demanio pubblico delle aree di forestazione: L'osservante, esaminato il documento del dimensionamento relativamente alla parte dedicata alla provenienza dello <i>jus edificandi</i> (pag. 26) rileva che le aree di riforestazione che verranno cedute al patrimonio dell'amministrazione comunale, secondo le norme di PAT, rappresentino un costo manutentivo che il comune non può garantire: chiedono che nel passaggio del bene sia previsto l'obbligo di uso pubblico e che le spese di gestione siano a carico dei beneficiari del credito per un congruo numero di anni, almeno 5.	L'osservazione non è né pertinente né condivisibile . Il PAT nel rispetto delle indicazioni della LR. 11/2004 definisce le modalità di formazione del credito edilizio, indicando tra le diverse modalità quella del credito prodotto da cessione di aree, previa adeguata forestazione, ovvero ridefinizione morfologica concordata con il consorzio di Bonifica per eventuali usi connessi con la gestione del rischio idraulico. Sarà il P.I. a definirne i contenuti e le modalità operative. Tenendo conto che il credito edilizio si forma nel momento della cessione del bene, l'amministrazione comunale potrà concordare con il soggetto proponente, ovvero con altri soggetti aventi titolo, specifiche forme di gestione per assicurare la sostenibilità della gestione di tali nuove superfici demaniali.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
22.	09/12/2010	42114	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 12	Oss. n. 12 Perequazione edilizia- L'osservante in merito all'art. 18 comma 4 lett. b) delle NTA chiede se le aree che vengono assegnate per la localizzazione del credito edilizio vengono cedute a titolo oneroso o meno.	Più che di un'osservazione si tratta della richiesta di un chiarimento che può essere agevolmente soddisfatta mediante la semplice lettura del terzo comma, lettera f) del medesimo articolo, che disciplina la materia, demandando all'accordo di pianificazione ed alla corrispondente congruità economica la valutazione relativa al soddisfacimento dell'interesse pubblico.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
23.	09/12/2010	42115	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza"	Oss. n. 13 - Porto turistico in ATO 8 a monte dello scolmatore Riello (tav. 4.2). L'osservante, richiamate le previsioni di porto turistico in ambito ATO 8 a	Le questioni sollevate dall'osservazione potranno essere adeguatamente approfondite solo in presenza di una proposta di trasformazione delle aree	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
			- Osservazione n. 13	sinistra del Livenza, rileva le interferenze viabilistiche con tale previsione e la presenza dei manufatti del Ponte Bilance e dell' altezza ridotta del Ponte Riello	oggetto di osservazione, da valutare in sede di successivo PI, che dovrà essere corredata dai necessari studi sugli impatti ambientali, viari, idraulici, sulla circolazione viaria, sulla litoranea veneta. Il PAT si limita ad indicare alcune connessioni tra i diversi vettori del sistema idrografico territoriale, tra cui quello oggetto di osservazione. L'osservazione pertanto non è condivisibile .		CONDIVISIBILE
24.	09/12/2010	42116	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 14	Oss. n. 14 - Connessioni fra corsi d'acqua Livenza e Saetta: Gli osservanti chiedono chiarimenti su come funzionerà la viabilità stradale ritenendo incomprensibile l'ingresso ai nuovi porti turistici a sinistra del Livenza, a valle del Ponte Bilance .	Le questioni sollevate dall'osservazione potranno essere adeguatamente approfondite solo in presenza di una proposta di trasformazione delle aree oggetto di osservazione, da valutare in sede di successivo PI, che dovrà essere corredata dai necessari studi sugli impatti ambientali, viari, idraulici, sulla circolazione viaria, sulla litoranea veneta. Il PAT si limita ad indicare alcuni tracciati viari di interesse locale, nonché alcune connessioni tra i diversi vettori del sistema idrografico territoriale, tra cui quello tra il Fiume Livenza ed il Canale Saetta. L'osservazione pertanto non è condivisibile .	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
25.	09/12/2010	42117	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 15	Oss. n. 15 - Connessioni fra corsi d'acqua Livenza e Canale dell' Orologio. L'osservante ritiene che nel corso di redazione del PAT non si è tenuto conto della questione espropriativa per fare la connessioni idriche fra i corsi d'acqua Livenza e Canale dell' Orologio ovvero non si è coinvolta le proprietà.	Le questioni sollevate dall'osservazione potranno essere adeguatamente approfondite solo in presenza di una proposta di trasformazione delle aree oggetto di osservazione, da valutare in sede di successivo PI, che dovrà essere corredata dai necessari studi sugli impatti ambientali, viari, idraulici, sulla circolazione viaria, sulla litoranea veneta. Il PAT si limita ad indicare alcune connessioni tra i diversi vettori del sistema idrografico territoriale, tra cui quello tra il Fiume Livenza ed il Canale dell'Orologio. L'osservazione pertanto non è condivisibile .	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
26.	09/12/2010	42118	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 16	Oss. n. 16 - Le invarianti di natura ambientale. Secondo l'osservante la relazione tecnica a pag. 26-27 parla impropriamente della flora arborea ed arbustiva in quanto a suo dire le aree boscate non sono mai esistite nel territorio, inoltre creare zona di acquitrini e vegetazione simile è vietata per legge ai sensi del r.d.l. n 523/1904.	Si tratta di un'opinione né fondata né condivisibile per le modalità generiche con cui è formulata. D'altra parte, la ricostruzione della flora arborea-arbustiva degli ambienti boschivi di pianura, come misura di difesa idrogeologica, di funzione bioecologica e ambientale, nel rispetto delle norme di pianificazione forestale, nonché la realizzazione di avvallamenti e la creazione di ambienti umidi, finalizzati alla naturalizzazione, alla mitigazione idraulica, alla riduzione del rischio idraulico è un preciso obiettivo strategico del PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
27.	09/12/2010	42119	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 17	Oss. 17 - Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale. Gli osservanti rilevano che si tratta di un'unica area oggetto di un accordo ex art. 6 della L.R. 11/04, di unico proprietario, e che pertanto in tale contesto non è chiaro come possono essere applicati i principi di perequazione, compensazione urbanistica e del credito del PAT	L'osservazione non è condivisibile poiché il PAT all'art. 18 delle N di A definisce una regola di trasformazione territoriale soggetta ad accordo di pianificazione, demandando all'accordo medesimo la definizione concreta delle diverse modalità di intervento: "disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti." Inoltre, il PAT indica specifiche direttive e prescrizioni per assicurare il miglioramento della qualità territoriale.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
28.	09/12/2010	42121	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 18	Oss. n. 18 - Viabilità di ingresso al Capoluogo. L'osservazione pone una critica alla previsione di costituire un nuovo accesso a Caorle, previsto ad est, in alternativa alla viabilità principale di oggi di levante [asse sp59], in quanto mal si raccorda con la viabilità della zona di ponente	L'osservazione non è condivisibile . La realizzazione di un nuovo accesso a est consentirebbe in ogni caso di ridurre l'impatto della circolazione sull'attuale unico accesso per tutto il fronte abitato di Caorle, rendendo meno pesante l'accesso al litorale sia di levante sia di ponente. Il PAT inoltre prevede una nuova accessibilità, in tunnel sotto il Canale dell'Orologio, anche per il litorale di Ponente.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
29.	09/12/2010	42123	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n. 19	Oss. n. 19 - Parcheggio pubblico ATO 5 BRUSSA. L'osservante pone dubbi sull'opportunità di realizzare un nuovo parcheggio in località Brussa indicato all'art. 27 delle NTA di PAT, per il quale peraltro non risulterebbero chiarite le modalità di realizzazione.	L'osservazione non è condivisibile . Il PAT si limita ad indicare la necessità di riportare a nord della litoranea l'attuale parcheggio sito in Brussa, le cui modalità di realizzazione e gestione sono affidate al successivo Piano degli Interventi.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
30.	09/12/2010	42124	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.20	Oss. n. 20 - carta vincoli rispetto Canale del Morto e Canale Cavanella in ATO 5. L'osservante rileva che nelle tavole dei vincoli non è riportato il vincolo dei 150 m sui corsi d'acqua citati e compresi in Area Nucleo. Inoltre richiede lo stralcio della previsione di realizzare strutture tipiche degli ambienti di transizione terra-	L'elenco dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) è definito dalla DGR 12 luglio 2004 n. 2186. Il PAT si limita a recepirne i tracciati come definiti nella banca dati regionale e del Consorzio di Bonifica. L'osservazione non è condivisibile .	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				acqua (aggregati di casoni) previsti all'art. 27 NTA dentro tali fasce e comunque da escludersi in quanto dentro a siti SIC e ZPS. In ultima l'osservante ritiene che tali insediamenti eventualmente attengono all'ATO 6 .	Relativamente alla localizzazione degli aggregati di casoni, l'osservazione non condivisibile poiché tale previsione interessa anche l'ATO 5 – Brussa nella quale è prevista la possibilità di realizzare strutture ricettive all'aperto, integrate con le strutture tipiche degli ambienti di transizione terracquea (aggregati di casoni) nel rispetto delle invarianti paesaggistiche e ambientali e dei vincoli esistenti. D'altra parte, i siti classificati come SIC e ZPS (Laguna di Caorle, Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione) sono compresi nell'ATO 5 in maniera molto limitata, e all'interno degli stessi non sono previste localizzazioni né di strutture ricettive, né di aggregati di casoni.		
31.	09/12/2010	42126	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.21	Oss. n. 21 - Aree preferenziali di forestazione-naturalizzazione. Art. 10 NTA - invarianti di natura ambientale. Gli osservanti mettono in discussione il rapporto tra questi ambiti, soggetti alla riforestazione, con il credito edilizio. Ritengono che tali invarianti costituiscano di fatto grosse varianti al territorio. Ritengono che se il credito edilizio matura da aree di degrado da riqualificare, lo stesso va applicato su quelle aree e non su aree agricole che non hanno quei requisiti. Secondo gli osservanti c'è un'errata interpretazione dell'art. 36 co.3 della LR 11/04 smi	L'osservazione si fonda su un palese fraintendimento della norma riguardante la formazione del credito edilizio. Il PAT affida alle «aree preferenziali di forestazione - naturalizzazione» la funzione di grande cintura a verde della costa turistica di Caorle e di relazione con il sistema della Laguna e delle Valli di Caorle, nonché di integrazione dei principali corridoi ecologici che attraversano il territorio. Tale funzione costituisce un' <i>Invariante</i> della pianificazione strategica. La localizzazione degli eventuali crediti edilizio prodotti dall'azione di rinaturalizzazione sarà definita dal PI all'interno degli ambiti che sono stati valutati come trasformabili dal PAT e assoggettati a Studio di compatibilità idraulica e VIncA. L'osservazione non da luogo a procedere.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
32.	09/12/2010	42127	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.22	Oss. n. 22 - L'osservante rileva alcune sviste e refusi come di seguito riportato: 1. NTA art. 5 c.5: Sia verificato l'elenco dei corsi d'acqua. ritiene che alcuni mancano e altri non esistono; 2. nella carta dei vincoli non risulterebbe la fascia di rispetto sulla sx idrografica della Livenza Morta; 3. NTA art. 5 c. 19: Manca l'indicazione cartografica del rischio archeologico a San Gaetano zona Paludetto (7° presa) 4. NTA art. 5 c. 28: Correggere il RDL n. 3267 in luogo di 3276 5. NTA art. 6 c.7. La LR 3 del 13.01.76 è stata abrogata con l'entrata in vigore della LR 12 del 8.05.2009; 6. NTA art. 6 c. 8. Siano indicate in cartografia le discariche dimesse di Falconera e di Valle Vecchia 7. NTA art. 7 c.12: non è indicato in cartografia il gasdotto e il relativo vincolo sulla SP59; 8. NTA art. 7 c. 13: non esiste scolo Pisani a Caorle; le prescrizioni sulle servitù sono di competenza dei consorzi di bonifica; 9. NTA art. 7 c.16: segnala che non può essere consentita la realizzazione d'itinerari lungo le sponde dei canali perché si creerebbero problemi legati alla manutenzione; 10. NTA art. 9 c.8: mancano le motivazioni al divieto di posa dei drenaggi tubolari nei terreni agricoli; 11. NTA art. 10 c. 27: manca l'indicazione cartografica della ferrovia; 12. NTA art. 15 c. 4: eliminare il termine "tutti" perché così come formulata la frase sembra che l'accordo di pianificazione debba essere sottoscritto da tutti, anche da chi non è interessato 13. NTA art. 15 c. 11: tra le opere di urbanizzazione si intende anche il depuratore? All'ottavo capo manca il riferimento ad un articolo o comma che rende incompleto ed incomprensibile il passaggio; 14. NTA art. 15 c. 12: sostituire "successivi" con "precedenti".	Si riportano di seguito le specifiche considerazioni relative a ciascuna osservazione: 1. L'osservazione non è pertinente. L'elenco dei corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico comprende tutti gli idronimi come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186. 2. L'osservazione non è pertinente. L'area indicata si trova in comune di San Stino di Livenza. 3. L'osservazione non è pertinente. L'osservante confonde zone d'interesse archeologico vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera m) con i siti con ritrovamenti archeologici (rischio archeologico – invariante). 4. Per quanto possa risultare utile all'applicazione della disciplina di vincolo l'osservazione è accoglibile; 5. L'osservazione non è pertinente. Il PAT recepisce gli ambiti sottoposti a regime di vincolo dai Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale redatti ai sensi della Legge Regionale del 13/01/1976, n°3 art. 15. 6. La segnalazione relativa alle discariche dimesse di Falconera e Valle Vecchia non può essere recepita come Vincolo (le discariche non sono attive) ma può essere parzialmente accoglibile classificando tali siti come «Elementi di degrado» nella Tav. 4. 7. L'osservazione non da luogo a procedere. I tracciati dei gasdotti sono stati verificati con l'Ente gestore. Il PAT indica solo le condotte principali, non quelle di distribuzione locale. 8. Si concorda sullo stralcio dello scolo Pisani. Relativamente alle prescrizioni sulle servitù l'osservazione non da luogo a procedere: il PAT indica i corsi d'acqua pubblici sottoposti a servitù idraulica. 9. L'osservazione non da luogo a procedere. Il PAT indica la possibilità di realizzare itinerari ciclopedonali lungo le sponde il cui tracciato dovrà essere precisato in sede di PI e verificato con il Consorzio di Bonifica. 10. L'osservazione pone un tema affrontato anche nella successiva osservazione n. 114 , cui si rimanda per le specifiche determinazioni.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente ai punti 4, 6, 8, 10, 13 e 14. Non sono accoglibili i punti: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12.	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
					<p>11. L'osservazione non da luogo a procedere. Il testo è coerente e specifico.</p> <p>12. L'osservazione non da luogo a procedere. Il testo è coerente ed efficace.</p> <p>13. Parzialmente condivisibile: il riferimento è al successivo "Art. 18". La verifica delle principali opere di urbanizzazione è affidata al PI.</p> <p>14. L'osservazione è condivisibile e accoglibile nei termini in cui è stata redatta.</p>		
33.	09/12/2010	42129	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.23	Oss. n. 23 Dimensionamento: Rilevano delle incongruenze (pag. 23 del dimensionamento) in merito al numero di abitanti in più al 2020. Richiedono la correzione del dato al fine di conoscere il corretto dimensionamento.	L'osservazione non da luogo a procedere. L'osservante confonde il dimensionamento fisiologico determinato dal trend di crescita demografico, con il dimensionamento strategico del PAT determinato dalle scelte di progetto.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
34.	09/12/2010	42130	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.24	Oss. n. 24 - Dimensionamento delle aree di forestazione - naturalizzazione e jus aedificandi. L'osservante chiede un chiarimento interpretativo sull'utilizzo delle aree stimate per la forestazione che, per com'è scritto nel dimensionamento (pag 26), verrebbero ricavate solo con una quota legata al credito edilizio, mentre una parte non si sa come verrebbe realizzata.	L'osservazione non da luogo a procedere. L'azione di forestazione - naturalizzazione è un'opportunità e non un vincolo. Il dimensionamento del PAT ipotizza uno scenario d'intervento compatibile con le scelte strategiche definite negli ambiti di trasformazione, in grado di mettere insieme gli ambiti in cui si forma il credito edilizio e quelli in cui è localizzato. Il PI programma gli interventi specifici anche mediante accordi di Pianificazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
35.	09/12/2010	42131	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.25	Oss. n. 25 - Dimensionamento. Provenienza <i>jus aedificandi</i> . Gli osservanti chiedono una maggior comprensione di quanto scritto nel dimensionamento in relazione a "Valutazione complessiva sull'utilizzo del credito edilizio" a pag. 27 del dimensionamento, ritenendo che possa essere interpretato in modo non univoco.	L'osservazione non da luogo a procedere. Il dimensionamento del PAT ipotizza uno scenario di generazione ed utilizzo del credito edilizio compatibile con le scelte strategiche definite negli ambiti di trasformazione, in grado di mettere insieme gli ambiti in cui si forma il credito edilizio (ambiti di forestazione e interventi alberghieri) e quelli in cui viene localizzato. Il PI programma gli interventi specifici anche mediante accordi di Pianificazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
36.	09/12/2010	42133	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.26	Oss. n. 26 - Questione pregiudiziale sulla adozione del PAT. Rilevano che il PAT non contiene il Piano delle Acque previsto dal PTCP e che i comuni dovrebbero fare. Quindi chiedono il ritiro del PAT perché si adegui allo strumento sovraordinato.	L'osservazione non da luogo a procedere. Il PTCP vigente non prevede l'obbligo di un Piano delle acque propedeutico e preliminare al PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile. Il PTCP vigente non prevede l'obbligo di un Piano delle acque propedeutico e preliminare al PAT ma l'obbligo di realizzarlo prima del P.I. (art.15 delle NTA del PTCP).	NO
37.	09/12/2010	42134	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.29	Oss. N. 29 - Dubbi e perplessità sull'utilizzo del credito edilizio. Gli osservanti rilevano dei dubbi sulla gestione del credito edilizio in rapporto al principio di salvaguardia delle future determinazioni in sede di pianificazione del territorio e chiedono quindi che le quantità di credito edilizio accordate ai privati siano non solo sostenibili economicamente dal bilancio comunale ma anche e soprattutto tali da non impegnare le amministrazioni future con scelte non condivise	Si tratta di una serie di congetture opinabili e prive di contenuti tecnici specifici. L'osservazione non da luogo a procedere.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
38.	09/12/2010	42135	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.27	Oss. n. 27 - Questione pregiudiziale sulla costituzionalità della applicazione della perequazione urbanistica. Secondo l'osservante le previsioni progettuali del PAT, là dove l'edificazione e allocazione del credito edilizio avviene tramite la perequazione, non hanno un supporto normativo lecito in relazione al fatto che viene a mancare l'accordo tra i proprietari delle aree in cui il PAT prevede la perequazione.	Si tratta di una serie di congetture opinabili e prive di fondamento tecnico e giuridico. L'osservazione non da luogo a procedere.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
39.	09/12/2010	42136	Gruppo Consiliare	Oss. n. 30 - Nuova Viabilità di accesso a Caorle:	L'osservazione non da luogo a procedere. La viabilità proposta dal PAT	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
			"Impegno e coerenza" - Osservazione n.28.	Oggetto dell'osservazione è l'impianto di tutta la nuova viabilità che viene prevista attorno a Caorle e la sua criticità in relazione all'aspetto idraulico del territorio di Caorle. L'osservante richiede che sia data una risposta sulla concreta e reale realizzazione delle suddette proposte viabilistiche a proposito dei problemi quali: dove realizzare nuovi impianti idrovori ecc. nonché chiarire chi farà queste opere, con quali mezzi verranno finanziate.	ha carattere strategico. Tali tracciati dovranno essere opportunamente precisati in sede di PI, definendo il soggetto attuatore.	accoglibile.	
40.	09/12/2010	42137	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.31	Oss. n. 28 - Disposizioni per l'attuazione della perequazione urbanistica NTA art. 18 comma 3 lett. c). Gli osservanti richiedono lo stralcio della lett. c) comma 3 dell'art. 18 in quanto, per come formulata, è una norma un po' contraddittoria nel suo insieme.	L'osservazione non è condivisibile. La norma indica possibilità operative che saranno precisate concretamente in sede di PI.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
41.	09/12/2010	42138	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.32	Oss. n. 31 - Previsione di collegamento fra il Fiume Livenza e il Canale Saetta e costruzione di un porto turistico in ATO 12. Gli osservanti ritengono tale previsione contraddittoria con la volontà di salvaguardare l'ambiente lagunare poiché rilevano che la breve distanza dalla foce del Livenza e la presenza del ponte Negrelli invoglierebbero i possessori di natanti di prediligere, come via d'uscita al mare, i canali che portano alla laguna.	L'osservazione non è condivisibile. La navigazione lungo i corsi d'acqua è soggetta a regolamentazione con specifici limiti e divieti. La possibilità di realizzare un porto turistico nell'ATO 12 è condizionata all'utilizzo del Fiume Livenza come corso d'acqua navigabile.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
42.	09/12/2010	42139	Gruppo Consiliare "Impegno e coerenza" - Osservazione n.33	Oss. n. 32 - Relazione Tecnica - disposizioni particolari (pag 50-51). Nel rilevare che nelle zone con obbligo di PUA del PRG vigente, sino a quando non sarà redatto un PI, secondo i criteri della perequazione e dei criteri/direttive previste dal PAT, in tali aree si applicheranno le disposizioni dell'art. 33 della LR 11/04, l'osservante si chiede se, a tutela degli interessi del comune si siano edotti i proprietari del cambiamento radicale della destinazione, del valore delle aree, se è stata sottoscritta una liberatoria al Comune da parte dei proprietari, se sono state valutate le conseguenze economiche di tale scelta a fronte di possibili ricorsi legali volti al rimborso ICI negli anni passati.	Si tratta di una serie di congetture opinabili e prive di fondamento tecnico e giuridico. L'osservazione non da luogo a procedere.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
43.	10/12/2010	42262	Sandra Rossi e Mirko Baradel	By-pass frazione di San Giorgio di Livenza: Gli osservanti propongono una nuova viabilità che sposti il traffico all'esterno del centro abitato di San Giorgio di Livenza	L'osservazione non è condivisibile. La viabilità prevista dal PAT è stata concordata con il comune di Santo Stino di Livenza. In tale sede la soluzione proposta dall'osservante è stata valutata e ritenuta non sostenibile da entrambi i comuni.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
44.	10/12/2010	42270	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Strada di collegamento zona di Levante - Porto Santa Margherita: gli osservanti propongono una viabilità di collegamento a nord del Capoluogo che unisca Porto Santa Margherita con la zona di Levante di Caorle	L'osservazione non è condivisibile. Si tratta di un'indicazione che appiattisce la viabilità strategica alle spalle di Caorle, senza organizzare il territorio in maniera sufficiente a consentire un adeguato scambio dei flussi di traffico tra le diverse parti del litorale.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
45.	10/12/2010	42271	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Porto Peschereccio: Viste le trasformazioni in atto nel sito dell'ex Consorzio Peschereccio, gli osservanti propongono che il Rio Interno sia inserito come <i>invariante di natura storico-monumentale</i> all'art. 11 delle NTA di PAT inserendo "Rio Interno - (porto peschereccio)"	Si ritiene l'osservazione condivisibile. Considerata la particolarità del sito si ritiene di individuare l'ambito come <i>invariante di natura storico-monumentale</i> demandando le definizioni delle destinazioni d'uso e modalità di intervento in sede di PI.	Si concorda. L'osservazione è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
46.	10/12/2010	42273	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Standard residenziali: al fine di avere una migliore qualità degli immobili ad uso turistico, gli osservanti propongono di utilizzare per la residenza turistica gli stessi parametri di standard previsti per la residenza stabile.	Pur trattandosi di un assunto condivisibile, lo stesso non è pertinente al PAT ma PI, che disciplina i parametri edilizi e gli standard abitativi, pertanto l'osservazione non è accoglibile.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
47.	10/12/2010	42274	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Edilizia Convenzionata: Viene rilevato che a seguito dello sviluppo turistico i prezzi degli immobili sono lievitati in modo da rendere difficile l'acquisto da parte di residenti, pertanto propongono che, nei cambi di destinazione d'uso che prevedono la realizzazione di appartamenti, sia previsto che il 20% dello jus aedificandi sia destinato alla edilizia convenzionata, nonché di destinare la formazione del credito edilizio anche in favore dei soggetti che realizzino interventi di edilizia convenzionata. A tal scopo propongono quindi di inserire all'art. 19 comma 2 (<i>credito edilizio</i>) un altro punto f) " <i>interventi di edilizia convenzionata</i> ", nonché di apportare le dovute modifiche nella Relazione Tecnica, richiedono di inserire al cap.2 - paragrafo 2.2 - le località di Cà Corniani, Costa di Levante, Costa di Ponente come ATO tipo residenziale. Al cap. 5, sempre della Relazione, prevedono l'inserimento di specifiche che richiamino, nell'ambito del credito edilizio, gli interventi di edilizia convenzionata e cessione aree per la realizzazione di interventi PEEP (riferimento cap. 5 5.5 e 5.9.2 della Relazione Tecnica)	Pur trattandosi di temi condivisibili, la dettagliata disciplina degli stessi non è pertinente al PAT ma PI, che dovrà definire le modalità di intervento dell'edilizia convenzionata (ovvero <i>social housing</i>) valutando anche la possibilità di operare o generare credito edilizio. Si ritiene che un obbligo generalizzato e definito in quota parte dal PAT non consenta una risposta flessibile e sostenibile al tema dell'accesso dei residenti alla prima casa, pertanto nei termini in cui è stata formulata l'osservazione non è accoglibile.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
48.	10/12/2010	42275	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Campeggio Comunale: Riconoscendo al campeggio il valore di risorsa economica e ambientale per il comune, gli osservanti propongono di inserire il Campeggio Comunale tra le <i>Invariante di Natura Architettonica</i> - art. 12 ,stralciando quindi dall'art. 15 comma 15 delle NTA il punto 2 e all'articolo 19, sempre delle NTA, il punto 9 lettera E che riguardano il campeggio. Modifiche analoghe, riguardanti il campeggio, vengono proposte sul testo della Relazione Tecnica.	Si concorda sulla necessità di conservare la localizzazione del Campeggio comunale nell'area in oggetto, mantenendo tuttavia l'indicazione concernente la riqualificazione dell'area medesima. Pertanto l'osservazione è parzialmente condivisibile , delimitando l'ambito di riqualificazione a preminente riconversione del campeggio come un ambito specifico – diverso da quello delle colonie – e limitando le destinazioni d'uso degli interventi ammessi all'attività ricettiva all'aperto.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
49.	10/12/2010	42276	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Ponte sul Rio Interno: l'osservazione riguarda l'accesso a Caorle ed in particolare la previsione del sottopasso del Canale dell'Orologio. Gli osservanti richiedono lo stralcio di tale previsione, e l'inserito, come già previsto nel PUT, del ponte mobile sul Rio Interno, come allegato in cartografia, motivato dal fatto che è già previsto nel PUT e che l'opera del sottopasso non è stata valutata positivamente dal referendum.	L'osservazione non è condivisibile . La proposta elude il tema della diversificazione dei flussi di accesso e uscita dal litorale di Caorle, concentrandoli in un unico vettore.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
50.	10/12/2010	42277	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Turismo ambientale: Gli osservanti, premettendo che il turismo ambientale è una grande risorsa turistica ed economica da incentivare nell'ambito delle ATO 5 e 6, ritengono comunque esagerata e fuori scala la possibilità di realizzare villaggi turistici di notevole dimensione in tali ATO, pertanto propongono la realizzazione di un campeggio di dimensioni più ridotte e con strutture ricettive a basso impatto ambientale, dove trovino collocazione i servizi essenziali e destinato solo a tende, camper e roulotte.	L'osservazione non è condivisibile . Il PAT indica uno scenario strategico, valutato come sostenibile in sede di VInCA e Rapporto Ambientale. Al PI e agli eventuali accordi di pianificazione è affidato il compito di stabilire l'effettivo dimensionamento degli interventi.	L'osservazione è parzialmente accoglibile . Valutata l'importanza naturalistica e paesaggistica della Brussa, viene rivista la previsione di strutture ricettive all'aperto all'interno dell'ATO 5, rinviandone il dimensionamento a specifico accordo di pianificazione(Provincia-Comune-Soggetti attuatori) nonché a verifica di assoggettabilità a VAS. All'interno dell'ATO 6 non risulta alcuna previsione di strutture ricettive. Conseguentemente si stralcia la superficie destinata a insediamenti all'aperto prevista nelle colonne 4 e 5 della sesta riga della Tabella 2.1 - dell'art. 27 delle N di A (ATO 5 – Brussa). Inoltre, il secondo comma delle <i>Prescrizioni</i> del medesimo articolo 27 è così ridefinito: «Tali insediamenti non potranno essere localizzati all'interno degli ambiti di importanza paesaggistica e dei corridoi ecologici individuati negli elaborati grafici del PAT (Tav. 2 – Carta delle invariante), ed il loro dimensionamento dovrà avvenire mediante specifico accordo di pianificazione concluso tra i soggetti che partecipano alla procedura concertata di formazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04 e i soggetti attuatori , in conformità ai principi di perequazione urbanistica e di soddisfacimento dell'interesse pubblico di cui al precedente Art. 18 ed ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, corredato da Valutazione di Incidenza Ambientale, Studio di Compatibilità Idraulica e verifica di assoggettabilità alla procedura VAS . In questo ambito si applicano le disposizioni del precedente Art. 15 commi 41 - 47.»	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
51.	10/12/2010	42279	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Posti Barca: Gli osservanti ritengono che, per quanto la risorsa turistica ed economica di Caorle debba essere incrementata, la quantificazione dei posti barca prevista dal PAT sia fuori scala e pertanto richiedono che i 4000 posti barca previsti siano ridotti a 2000.	L'osservazione non è condivisibile. Il PAT è stato dimensionato mettendo a confronto l'evoluzione del settore della nautica nell'alto Adriatico con quello della nautica in Italia, valutando analiticamente sia le dotazioni infrastrutturali, sia le potenzialità della domanda, nonché le potenzialità della rete idrografica del territorio.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
52.	10/12/2010	42280	Sandra Rossi e Mirko Baradel	PEEP: Gli osservanti propongono di inserire nell'ATO 8-località Ca' Corniani, un'area PEEP da realizzarsi mediante il credito edilizio. Pertanto propongono delle modifiche agli art. 15, 18 e 30. Si richiamano le proposte di modifica: All'art. 15 c. 18 inserire "nell'ATO 8 (località Cà Corniani) l'accordo di pianificazione dovrà prevedere le modalità di realizzazione dell'intervento E.R.P. e di cessione di un'area su cui realizzare un PEEP in conformità al comma 2 dell'art. 30 (Prescrizioni)" all' art. 30 ATO 8 inserire il paragrafo "nell'ATO 8 è più precisamente nella località di Cà Corniani mediante specifici accordi di pianificazione dovrà preveda un'area PEEP." All'art. 18 com. 4 sulla perequazione urbanistica propongono di inserire il punto "attuare zone PEEP". All'art. 19 c. 9 inserire punto "c) cessione aree PEEP".	L'osservazione non è condivisibile. L'eventuale localizzazione di aree destinate a Peep, è di competenza del Piano degli Interventi.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
53.	10/12/2010	42281	Sandra Rossi e Mirko Baradel	Edilizia Residenziale Pubblica: Nel rilevare che i prezzi degli immobili sono lievitati in modo da rendere difficile l'acquisto da parte di residenti, gli osservanti propongono di incrementare la percentuale di E.R.P. prevista nell'ATO 12 <i>Costa di Levante</i> dal 10 al 30% e di prevedere un intervento E.R.P. in ATO 8 <i>Terre d'acqua del Livenza</i> , nelle vecchie scuole di Cà Corniani. La proposta conseguentemente prevede delle modifiche alle indicazioni degli articoli 15, 30 e 34 delle NTA e delle modifiche alla Relazione Tecnica.	Sia l'incremento della quota destinata a ERP prevista negli accordi di Pianificazione all'interno dell'ATO 12, sia la prescrizione di una quota destinata a ERP nell'ATO 8 non sono condivisibili come prescrizioni di carattere generale. Ciascuna richiesta potrà essere utilmente valutata localmente, in occasione degli specifici accordi di Pianificazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
54.	13/12/2010	42334	Zia Stefano	Loc. Porto Santa Margherita L'osservante richiede che le aree di proprietà siano anch'esse individuate come "aree di riqualificazione a preminente riconversione" come per le zone delle ex-piscine, considerato che da PRG vigente le ex piscine e le aree di proprietà hanno le medesime caratteristiche. Vengono inoltre rilevate delle incongruenze sui vincoli presenti tra le due zone citate in riferimento alle zone dunose e boscate del PRG e vincoli del PAT di cui richiede una rettifica.	Si tratta di una richiesta non condivisibile , poiché l'area in oggetto non ha le caratteristiche per essere classificata come "area di riqualificazione a preminente riconversione". Non da luogo a procedere la richiesta di rivedere i vincoli contenuti nella Tav. 1, poiché trattasi di vincoli che derivano da atti di pianificazione sovraordinata che il PAT si limita a georeferenziare.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
55.	13/12/2010	42341	Faraon Luca ed altri	Loc. Duna Verde – Gli osservanti sono proprietari di alcune aree a Duna Verde oggi destinate a D3 (campeggio) con obbligo di piano attuativo. Con la presente osservazione, premesso che il PAT prevede linee preferenziali di sviluppo insediativo turistico, chiedono che sia possibile in tale ambito la realizzazione di residenza stabile e turistica nonché che ogni proprietario sia autonomo per la realizzazione delle opere e nella gestione o vendita nel suo ambito di competenza. In data 07/04/2011 prot. n. 12420 le ditte hanno depositato ulteriore nota integrativa a supporto della presente osservazione (n. 113).	L'osservazione non da luogo a procedere , poiché quanto richiesto è realizzabile in sede di PI. Il PAT indica la trasformabilità dell'ambito a cui appartiene l'area oggetto di osservazione, le cui modalità e contenuti saranno definite dal PI, anche mediante accordo di pianificazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
56.	13/12/2010	42343	Riviera Est snc	Zona Porto Santa Margherita - L'osservante rileva un'incongruenza nell'estensione della zona boscata-pineta perimetrata dal PAT nelle <i>Tavole dei Vincoli e delle Invarianti</i> rispetto alla situazione reale, documentando lo stato di fatto, richiedendo quindi una ridefinizione del perimetro in conformità al rilievo emerso dal PUA approvato per l'area (andrebbe a vanificare le possibilità di portare a compimento le previsioni del PUA approvato e convenzionato). Con la presente osservazione la ditta propone altresì di inserire tra le destinazioni d'uso previste dall'art. 30 delle NTA del PRG (aree private per attrezzature d'interesse comune per il gioco e lo sport) vigente la specifica previsione di "attività turistico – ricettiva".	L'osservazione è parzialmente accoglibile , limitatamente alla rettifica del perimetro dell'area boscata a fronte del rilievo esistente e documentato. L'eventuale modifica delle destinazioni d'uso è di competenza del successivo Piano degli Interventi.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile.	NO
57.	13/12/2010	42344	Brichese Paolino	Loc. Ottava Presa- L'osservante - proprietario di più aree lungo il fiume Livenza a sud di Ottava Presa e di un fabbricato rurale ricadenti in ATO 15, considerata la vicinanza di corridoi ecologici e del fiume Livenza, che connotano un'area di importanza	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascuna osservazione: 1. La richiesta non è condivisibile , poiché il contesto cui appartiene l'area è classificato come zona D e che tale previsione è stata confermata dal PAT. Eventuali destinazioni d'uso diverse potranno essere definite in	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente al punto 3. Non è accoglibile relativamente ai punti 1 e 2.	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				<p>ambientale e paesaggistica da promuovere per rafforzare l'offerta turistica, nonché la localizzazione in ZTO agricola dell'area, richiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che le sue proprietà siano destinate ad uno sviluppo per "insediamento turistico" come l'attigua ATO 8 e che pertanto sia stralciata la previsione di "linee preferenziali di sviluppo insediativi produttivo- Completamento". 2. in merito all'art. 11 delle NTA, richiede che il PI preveda la possibilità di realizzare sul fabbricato di proprietà, unità abitative per la ricezione turistica e di una trattoria tipica con bar. 3. che sia stralciata la previsione di aree "Pertinenza scoperta da tutelare" dallo scoperto pertinenziale del fabbricato in proprietà in previsione di realizzare una struttura per la ricezione turistica richiesta al primo punto 	<p>sede di PI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pur essendo la richiesta condivisibile la stessa non da luogo a procedere poiché di competenza del PI. 3. Si condivide la valutazione sull'area di pertinenza del fabbricato esistente, pertanto si ritiene ammissibile lo stralcio della "pertinenza scoperta da tutelare". 		
58.	13/12/2010	42388	Veneto Agricoltura	<p>Loc. Valle Vecchia- Brussa-</p> <p>L'osservante gestisce l'area di Valle Vecchia e visto il PAT osserva che l'ipotizzata realizzazione di un campeggio turistico di circa 50 ha con possibilità edificatoria di 40.000 mc (pag. 90 relazione tecnica) comporterebbe una consistente, insostenibile pressione antropica nell'ambito della area SIC ZPS, pertanto ne chiede lo stralcio. Qualora sia confermata tale previsione, chiede che prima dell'approvazione del documento di pianificazione venga acquisita la prevista valutazione d'impatto, e che negli interventi vengano osservate le indicazioni del Piano di Gestione dell'area ZPS quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia contingentata la fruibilità della spiaggia; • avviata un attività di sensibilizzazione dei turisti; • ridotto o quanto meno non aumentato il traffico stradale di Valle Vecchia; • garantire il controllo del traffico nautico; • avvio monitoraggio per almeno 5 anni al fine di documentare gli effetti dell'aumento di visitatori; • siano rafforzati i corridoi ecologici. 	<p>Non si ritiene condivisibile la richiesta di stralcio della previsione nell'ATO 5 poiché riguarda un altro ambito territoriale, la cui sostenibilità è stata valutata sia in sede di Rapporto Ambientale, sia in sede di VInCA. D'altra parte il PAT prevede specifiche azioni di tutela e valorizzazione ambientale di Valle Vecchia (ATO 7) tra cui va segnalata la direttiva volta a delocalizzare l'attuale ampio parcheggio posto a ridosso del litorale. Nel successivo Piano degli Interventi si terrà conto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di Gestione del sito SIC ZPS.</p>	<p>Parzialmente accoglibile.</p> <p>Valutata l'importanza naturalistica e paesaggistica della Brussa, viene rivista la previsione di strutture ricettive all'aperto all'interno dell'ATO 5, rinviandone il dimensionamento a specifico accordo di pianificazione (Provincia-Comune-Soggetti attuatori) nonché a verifica di assoggettabilità a VAS.</p> <p>Per quanto riguarda Valle Vecchia (ATO 7), il PAT prevede comunque specifiche azioni di tutela e valorizzazione ambientale, tra cui va segnalata la direttiva volta a delocalizzare l'attuale ampio parcheggio posto a ridosso del litorale. Nel successivo Piano degli Interventi si terrà conto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di Gestione del sito SIC ZPS.</p> <p>Conseguentemente si modificano i disposti dell'art. 27 delle N di A secondo le modalità definite alla precedente controdeduzione n. 50.</p>	<p>SI</p> <p>CONDIVISIBILE</p>
59.	13/12/2010	42399	Arch. Radames Carbonera	<p>L'osservante richiede che venga recepita la possibilità di edificare, in fascia di rispetto dagli argini, vani accessori o pertinenze a fabbricati esistenti in "non sopravanzo" rispetto agli stessi se già a distanza inferiore a quella indicata quale fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua</p>	<p>La richiesta è solo parzialmente condivisibile, limitatamente alla seguente integrazione dell'Art. 7, comma 22, terzo alinea: dopo "Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario," si aggiunge «e per la realizzazione di vani accessori o pertinenze».</p> <p>Si riporta di seguito il testo allineato dell'Art. 7, comma 22, terzo alinea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, e per la realizzazione di vani accessori o pertinenze, purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. 	<p>Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile.</p>	<p>NO</p>
60.	13/12/2010	42420	Zoppas Lucia	<p>Loc. Duna Verde –</p> <p>L'osservante, proprietario di un'area ricadente nelle <i>Aree di riqualificazione a preminente riconversione</i> "zona A colonie, viste le disposizioni dell'art. 15 c. 25 delle NTA del PAT propone che nella riconversione delle aree delle colonie, in sede di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, sia consentita la realizzazione di residenza turistica alberghiera o residenza turistica da realizzarsi nell'ambito di intervento e che vi sia il riconoscimento di un credito edilizio al soggetto attuatore, da localizzare in altri ambiti del territorio.</p>	<p>Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché prefigura per il litorale una strategia d'intervento diversa da quella valutata e definita dal PAT che esclude la possibilità di realizzare nuova residenza o convertire in residenza le attuali strutture ricettive alberghiere o colonie localizzate lungo il frontemare.</p>	<p>Parzialmente Accoglibile.</p> <p>Per rendere sostenibile la riqualificazione delle aree di pertinenza delle colonie marine interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale non appare coerente stabilire in sede di PAT il limite vincolato a uso alberghiero, che dovrà essere precisato in sede di PI sulla base di specifiche valutazioni di natura economica e</p>	<p>SI</p> <p>CONDIVISIBILE</p>

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
						finanziaria, valutando la sostenibilità complessiva dell'investimento, avuto riguardo della congruità dell'interesse pubblico. L'osservazione è parzialmente accoglibile secondo le modalità di cui alla successiva controdeduzione n. 70.	
61.	13/12/2010	42432	Geom. Domenico Buoso	L'osservante richiede che il PAT metta in evidenza le zone dunose e boscate individuate dal PRG e si verifichi se ci sono altre zone da tutelare con le stesse caratteristiche. Richiede inoltre che il suddetto patrimonio sia normato in modo da conservarlo e proteggerlo dal possibile degrado o da manomissioni	L'osservazione non da luogo a procedere poiché non indica specifiche carenze. Il PAT indica una specifica disciplina sia in riferimento ai Vincoli, sia in riferimento alle parti classificate come Invarianti. Tale disciplina potrà essere motivatamente implementata in sede di PI.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
62.	13/12/2010	42433	Geom. Domenico Buoso	L'osservante richiede che il vincolo cimiteriale sia aumentato di 50 m (portandolo da 100 a 150 m) dove sono contemplate nuove aree edificabili a confine, al fine di creare una zona di protezione maggiore in relazione ai possibili ampliamenti dei cimiteri. Chiede inoltre che si prevedano aree boscate nell'area a vincolo cimiteriale	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non accoglibile poiché la procedura di variazione delle fasce di rispetto è di competenza del PI così come le singole destinazioni d'uso delle aree interessate da tali fasce. Le distanze indicate nel PAT hanno carattere ricognitivo.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
63.	13/12/2010	42434	Geom. Domenico Buoso	L'osservante chiede se, a fronte di un PAT che prevede nuove espansioni e trasformazioni con conseguente aumento di capacità ricettiva e delle presenze stagionali, è stato considerato che l'attuale Piano degli Arenili dovrà confrontarsi ed essere variato con le previsioni del PAT; se sono state valutate le problematiche relative agli accessi liberi in spiaggia, se sono state previste nuove aree di sosta e servizi per chi vuole accedere alla spiaggia.	L'osservazione non da luogo a procedere poiché confonde il livello della Pianificazione Strategica, basata su uno scenario di lungo periodo, e i provvedimenti attuativi di competenza del PI. In ogni caso si fa notare come il maggior carico ricettivo non comporti in sé un incremento della pressione turistica sull'arenile, poiché le trasformazioni indicate dal PAT interessano principalmente ATO non litoranei, in cui è rilevante il ruolo delle strutture nautiche.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
64.	14/12/2010	42503	Iniziative Martelli srl	Loc. Duna Verde – aree ex colonia Vajont. L'osservante effettua una disamina del PAT evidenziando di non condividere i meccanismi in esso previsti relativamente alle trasformazioni delle ex colonie a ponente, e propone : - una riduzione generalizzata delle volumetrie possibili al 30%. - Distribuzione delle volumetrie sia a destinazioni residenziali e alberghiera con relativa integrazione di funzione e servizi (piscine ristoranti wellness ecc.). - Sviluppo del concetto alberghiero per “moduli”, sostenuto dagli utili provenienti dalla vendita del residenziale.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché prefigura per il litorale una strategia d'intervento diversa da quella valutata e definita dal PAT che esclude la possibilità di realizzare nuova residenza o convertire in residenza le attuali strutture ricettive alberghiere e/o colonie localizzate lungo il frontemare. Il PAT riconosce la possibilità di generare credito edilizio a destinazione residenziale, da localizzate all'esterno del campo d'interno, negli ambiti che saranno definiti dal PI.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
65.	14/12/2010	42525	Genagricola SpA	L'osservante, rilevando l'estensione delle sue proprietà chiede che: 1. A Ca' Corniani sia attuata una forma di recupero edilizio con possibilità di incrementi volumetrici pari al 20-30 % delle volumetrie esistenti 2. Sia riconosciuto il “Carattere strategico” dell'area con fulcro in Ca' Corniani, e pertanto di non legarla ai limiti previsti per l'espansione del territorio comunale sulla base della SAU aziendale, ma che venga inserita in un piano e programma strategico a carattere regionale, il quale consenta la realizzazione di idonee e razionali infrastrutture sostenute dall'economia prodotta dall'investimento, invocando le norme della LR 35/01 “Nuove norme sulla programmazione “- art. 32. 3. Non si pongano vincoli alla trasformabilità delle aree lungo il Canale Commessera che potrebbero essere invece opportunità di sviluppo come, a titolo di esempio, per l'insediamento di una strutture ricettiva diffusa.	Si riportano di seguito le considerazioni riguardanti ciascun punto: 1- Si tratta di un'indicazione condivisibile e compatibile con l'impianto normativo del PAT, ma che nel dettaglio comporta una modifica normativa da attuare in sede di PI, pertanto l'osservazione non da luogo a procedere. 2- Pur condividendo il giudizio sul carattere strategico dell'area oggetto di osservazione, si ritiene che la stessa non dia luogo a procedere , poiché gli “accordi di programma” con contenuti strategici non sono di competenza del PAT, sono disciplinati dall'art. 32 della LR 35/2001 che ne definisce l'iter, individuando i soggetti preposti. 3- Si ritiene che l'osservazione non dia luogo a procedere , poiché il PAT definisce un assetto strategico, la cui attuazione, anche riguardo all'ambito in oggetto, potrà essere valutata in sede di Piano degli Interventi, anche mediante la procedura dell'accordo di Pianificazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
66.	14/12/2010	42527	Dott. Gianbattista Rossetti	Caorle Capoluogo – Zona di Levante 1. L'osservante, in relazione all'estensione dell'area occupata dal campeggio di proprietà, richiede di modificare il perimetro dell'area di urbanizzazione consolidata fino a comprendere tutta l'area utilizzata oggi a campeggio, precisamente fino all'intersezione di via dei Cacciatori e via dei Casani.	1. La richiesta di ampliamento del perimetro dell'area di urbanizzazione consolidata fino a comprendere tutta l'area oggi utilizzata a campeggio è condivisibile poiché certifica una situazione di fatto consolidata. 2. La richiesta di integrare il PAT con azioni strategiche sull'Arenile, quali accessi, e altro non è condivisibile poiché si tratta di	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile, limitatamente al punto 1. La richiesta relativa al punto 2 non è accoglibile.	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				2. Inoltre richiede di integrare il PAT con le azioni strategiche e le tutele necessarie per garantire il libero accesso all'arenile e alla balneazione come fattore essenziale per un corretto sviluppo turistico.	una disciplina di competenza del successivo PI.		
67.	14/12/2010	42529	Dott. Giovanna Chiggiato	<p>Caorle Capoluogo –</p> <p>Le osservazioni sono riferite a tre aree e due edifici rurali di proprietà della ditta, collocate in punti diversi di Caorle Capoluogo [A - azienda agricola - B aree "Reparto Sabioncella" - C edificio rurale Ca Valeriana –D Ca' Costanza area dietro gli impianti sportivi del capoluogo], e si richiede quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> di spostare sul confine sud-est dell'area di proprietà la nuova strada di interesse locale per la penetrazione verso Falconera e via dei Casoni, come da PRG vigente; di spostare in altra posizione la viabilità di interesse strategico per l'accesso urbano da Nord previsto lungo il confine a Ovest della proprietà; di includere l'area del reparto Sabioncella come ambito per lo sviluppo degli insediamenti turistici; rilevato come la "Viabilità di progetto di rilevanza strategica" isolerebbe Cà Valeriana, centro direzionale e operativo dell'azienda agricola di proprietà, propone di ampliare la perimetrazione dell'Ambito territoriale di Importanza Ambientale, includendo l'edificio individuato dal PAT come Invariante storico-monumentale "edificio con valore storico testimoniale" Cà Valeriana; di stralciare l'indicazione di Area per servizi di interessi comuni dall'area pertinenziale di Cà Costanza, edificio individuato dal PAT come <i>Invariante storico-monumentale "edificio con valore storico testimoniale"</i>, sul supposto convincimento di un errore cartografico. 	<p>Si riportano di seguito le considerazioni concernenti ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> La proposta di spostamento della viabilità di relazione verso Falconera, non appare sufficientemente motivata, giacché il PAT definisce un assetto complessivo dell'ambito di Levante, con l'indicazione di consolidare il tessuto urbanizzato (all'interno del quale sono localizzate anche attività ricettive all'aperto) riqualificare il fronte già adibito a Colonie marine e realizzare una nuova viabilità a monte che consenta la fluidità della circolazione e riduca l'impatto sul sistema insediativo. Poiché il tracciato del PAT è solo indicativo, l'eventuale spostamento dovrà essere valutato in sede di Piano degli Interventi, nell'ambito di un assetto generale della parte orientale del litorale, anche mediante la procedura degli accordi di pianificazione. Pertanto, l'osservazione, così com'è formulata, non è condivisibile. Anche in questo caso non appare sufficientemente motivata la richiesta di spostamento "in altra posizione" della viabilità di raccordo con l'entroterra. L'individuazione di un corridoio alternativo che consenta comunque di garantire al litorale di Caorle una seconda via di relazione territoriale va fatto alla scala adeguata, tenendo conto degli impatti su tutti gli ambiti interessati e garantendo la funzionalità del sistema. Tale approfondimento potrà essere utilmente svolto in sede di PI, quando saranno esaminate le eventuali proposte di trasformazione territoriale. Pertanto, l'osservazione, così com'è formulata, non è condivisibile. Il PAT non individua nell'area in oggetto alcuna invariante, pertanto la stessa potrà essere oggetto di specifiche proposte di trasformazione, nell'ambito della procedura degli accordi di pianificazione, tenendo conto dell'obiettivo definito dal PAT di realizzare in tale contesto un parco urbano. Pertanto, l'osservazione, così com'è formulata non da luogo a procedere. Sulla base delle motivazioni espresse al precedente punto 2 si ritiene l'osservazione non condivisibile. In sede di successivo PI potranno essere valutate le eventuali proposte di trasformazione in coerenza con le linee di indirizzo del PAT che i soggetti aventi titolo vorranno proporre in quella sede. L'osservazione segnala un errore materiale, pertanto è accoglibile nei termini in cui è stata formulata. 	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile, limitatamente al punto 5 . Le proposte relative ai punti 1-4 non sono accoglibili.	SI CONDIVISIBILE
68.	14/12/2010	42531	Talon Fabio	L'osservante richiede la riduzione della fascia di "Ambito preferenziale di forestazione/ naturalizzazione" che interessa la sua proprietà al fine di renderla profonda quanto quella lungo la strada provinciale San Stino-Caorle.	Si ritiene l'osservazione accoglibile poiché non modifica in maniera significativa l'indicazione del PAT ma si limita a proporre un criterio unificato per l'individuazione degli ambiti di forestazione finalizzati a ridurre l'impatto della viabilità.	Si concorda. L'osservazione è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
69.	14/12/2010	42532	Pietro Soligon	L'osservante propone una ripermetrazione delle Aree boscate al fine di non impedire l'eventuale futuro sviluppo edilizio dell'ex colonia di Pordenone di sua proprietà.	L'osservazione non è accoglibile . La perimetrazione delle aree boscate deriva dalla Carta Forestale della regione, valutata con l'attuale uso del suolo. La disciplina definita sia in termini di Vincoli, sia in termini di Invarianti ambientali è finalizzata alla tutela e conservazione delle aree boscate. In sede di PI, in conformità a un rilievo dendrologico documentato, sarà possibile definire una disciplina di trasformazione dell'ambito delle colonie che tuteli l'area boscata, come previsto dal PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
70.	14/12/2010	42536	Pietro Soligon	L'osservante propone che siano parzialmente modificate, integrate le disposizioni stabilite dell'art. 19 c. 11 delle NTA del PAT. Più precisamente propone che in caso di ristrutturazione delle strutture ex-colonie sia vincolata solo una parte della volumetria (max 60%) ad uso alberghiero e che la rimanente (40%) venga liberalizzata e realizzata all'interno dell'area di proprietà, senza il riconoscimento del credito edilizio.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché prefigura per il litorale una strategia d'intervento diversa da quella valutata e definita dal PAT che esclude la possibilità di realizzare nuova residenza o convertire in residenza le attuali strutture ricettive alberghiere e/o colonie localizzate lungo il frontemare. Il PAT riconosce la possibilità di generare credito edilizio a destinazione	Parzialmente Accoglibile . Per rendere sostenibile la riqualificazione delle aree di pertinenza delle colonie marine interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
					residenziale, da localizzate all'esterno del campo d'interno, negli ambiti che saranno definiti dal PI.	<p>dell'assetto fisico e funzionale non appare coerente stabilire in sede di PAT il limite vincolato a uso alberghiero, che dovrà essere precisato in sede di PI sulla base di specifiche valutazioni di natura economica e finanziaria, valutando la sostenibilità complessiva dell'investimento, avuto riguardo della congruità dell'interesse pubblico.</p> <p>Si ridefiniscono pertanto i commi 24 e 25 dell'Art. 15 nel modo seguente:</p> <p>«24. Nelle aree di riqualificazione a preminente riconversione, di cui al precedente 22 punto 2, lettera E sono ammesse unicamente strutture ricettive all'aperto. Nelle aree di riqualificazione a preminente riconversione, di cui al precedente comma 22 punto 1, lettere A, B, C, D, sono ammesse attrezzature turistiche alberghiere limitatamente alle tipologie «albergo» e «motel», nonché le residenze sanitarie assistite o strutture con finalità sanitarie, di cura in genere e le strutture termali nei limiti che saranno definiti in sede di PI.</p> <p>25. Qualora l'attuazione degli interventi previsti avvenga mediante specifico accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 6 della Lr 11/2004, è consentita la destinazione a «residenza turistico alberghiera» o «residenza turistica», di una quota dello jus ædificandi ammesso nel campo d'intervento nei limiti definiti in sede di PI sulla base di specifiche valutazioni di natura economica e finanziaria, valutando la sostenibilità complessiva dell'investimento. L'accordo di pianificazione, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, dovrà contenere le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, le garanzie fideiussorie nonché una valutazione della congruità della convenienza pubblica in applicazione del principio di perequazione di cui al successivo Art. 18. In ogni caso gli edifici realizzati o rigenerati sulla prima linea fronte-mare dovranno avere unicamente la destinazione turistico alberghiera limitatamente alle tipologie «albergo» e «motel», nonché a residenze sanitarie assistite o</p>	

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
						<p>strutture con finalità sanitarie, di cura in genere o ad attività termali. Gli edifici eventualmente destinati a «residenza turistico alberghiera» o a «residenza turistica» nei limiti e con le procedure di cui al comma precedente, dovranno essere realizzati in seconda linea, rispettando un congruo distacco dalla prima linea, secondo specifici allineamenti definiti in sede di PI.»</p> <p>Inoltre, all'ottava riga del comma 9 dell'art. 19 – Credito edilizio, dopo «fino ad un massimo del 40% dello <i>jus aedificandi</i> oggetto d'intervento edilizio» si aggiunge: «destinato ad attrezzature turistiche alberghiere».</p> <p>Si riporta di seguito il comma 9 come integrato dalla precedente modifica: «9. Nelle aree di riqualificazione a preminente riconversione definiti come ambiti di pertinenza delle colonie marine, o strutture ad esse assimilate, di cui alle lettere A), B), C) D), E), del comma 22 del precedente Art. 15 mediante specifico accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2004, il consiglio comunale potrà ammettere la formazione di credito edilizio con destinazione diversa da quella ricettivo alberghiera, fino ad un massimo del 40% dello <i>jus aedificandi</i> destinato ad attrezzature turistiche alberghiere oggetto d'intervento edilizio da realizzarsi in altre parti del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni di cui al successivo comma 12 ed in relazione ai seguenti obiettivi di qualità:</p> <ol style="list-style-type: none"> compatibilità ambientale e qualità energetica degli interventi; realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica.» 	
71.	14/12/2010	42542	Brussolo Giuseppe	L'osservazione partendo dall'attuale classificazione del PRG vigente, propone che venga prevista la possibilità di trasformare l'area in proprietà anche in villaggio turistico oltre che a campeggio. La previsione per la suddetta area del PAT prevede "linee preferenziali di sviluppo insediativo turistico" e parte in "aree di urbanizzazione consolidata".	L'osservazione non da luogo a procedere , poiché quanto richiesto è già ammesso dal PAT. Infatti, il PAT prevede la possibilità d'interventi finalizzati alla residenza turistica, e turistica ricettiva. Sarà il PI a definirne le modalità attuative, anche mediante la procedura degli accordi di pianificazione.	Si concorda. L' osservazione non è accoglibile.	NO
72.	14/12/2010	42544	Lucchetta Antonio	L'osservante, proprietario di una vasta area ricadente entro l'ATO 8, vista la volumetria assegnata dal PAT alla suddetta ATO e l'indice territoriale teorico applicabile alla stessa (risultante secondo l'osservante in 0,047 mc/mq), chiede di riconoscere il carattere strategico dell'area di proprietà e di prevedere un incremento dell'indice territoriale per tali aree sino a consentire la realizzazione di un insediamento con indice territoriale di almeno 0,2 mc/mq e di prevedere almeno 800 posti barca nell'ambito della sua proprietà.	L'osservazione non è condivisibile . Il PAT non costituisce strumento conformativo della proprietà e pertanto non può, per sua natura né assegnare diritti edificatori, né localizzare posti barca, né individuare vincoli finalizzati all'esproprio. Il PAT si limita a definire un assetto strategico del territorio, indicando le soglie di sostenibilità per le trasformazioni, che saranno disciplinate dai successivi Piani degli Interventi, che potranno essere preceduti o accompagnati da specifici	Si concorda. L' osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
73.	14/12/2010	42545	Luca Manzini in qualità di presidente Associazione albergatori Caorle	<p>Si tratta di un insieme complesso ed articolato di osservazioni, come di seguito sintetizzato:</p> <p>Osservazione n. 1:</p> <p>Dopo un'ampia premessa di natura economica l'osservante chiede che venga rielaborato il quadro analitico del PAT e che venga maggiormente coinvolta la categoria degli albergatori, al fine di definire obiettivi e strategie del piano. L'osservante propone quindi alcune opzioni di sviluppo:</p> <p>a) riconoscimento di premi volumetrici se si trasferiscono volumi non ricettivi in aree di nuove espansione e utilizzazione dei fondi liberati per infrastrutture di sostegno alle strutture ricettive.</p> <p>b) Riconoscimento di premi volumetrici se si trasferiscono volumi ricettivi e non, ampliando la ricettività (anche oltre al 20%) delle strutture esistenti attraverso ampliamenti in sopraelevazione sino al raggiungimento di 10 livelli fuori terra.</p> <p>c) Riconoscimento di premi volumetrici fino al doppio dei volumi esistenti nel caso d'interventi di ristrutturazione delle strutture alberghiere esistenti per ampliamenti finalizzati alla funzionalità della ricettività esistente sino al doppio della volumetria esistente (camere, suite, unità abitative) nonché aumento di ricettività fino al 20% del totale attraverso la sopraelevazione fino al 10 livello fuori terra (per attività con ricettività di 25 camere/50 posti letto incremento fino al 40%).</p> <p>d) Riconoscimento di premi volumetrici per la fusione di strutture alberghiere esistenti con possibilità di riqualificazione e di ricevimento di volumi trasferiti con sopraelevazione fino al 10 livello fuori terra.</p> <p>e) Incentivazione all'inserimento di attività commerciali di servizio e pubblici esercizi all'interno delle strutture alberghiere.</p> <p>f) Esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per tutti gli interventi di riqualificazione d'interventi parziali.</p> <p>g) Esonero dal pagamento dagli oneri di monetizzazione dei posti auto sulle nuove camere edificate.</p> <p>h) Che la trasformazione urbanistica per la creazione di parcheggi e servizi vari, sia attuata attraverso <i>project financing</i>, con il coinvolgimento dei proprietari di strutture alberghiere.</p> <p>i) Velocizzazione dei procedimenti amministrativi di approvazione dei progetti, anche in deroga, riconducibili alle strutture alberghiere.</p> <p>j) Attuazione dello sportello per le attività produttive.</p> <p>Inoltre per quanto riguarda il sistema veicolare propone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistema di parcheggio scambiatore alle porte della città, 2. Riduzione e riqualificazione del sistema di parcheggio esistente. 3. Istituzione di un <i>carsharing</i>. 4. Sviluppo e completamento del sistema delle piste ciclabili. <p>Osservazione n. 2</p> <p>L'osservante ritiene che l'impostazione del PAT non interpreti le effettive esigenze degli operatori turistici e propone lo stralcio completo dell'art. 12 delle NTA "Invarianti di natura architettonica e ambientale"</p> <p>Osservazione n. 3</p> <p>Gli osservanti non condividono i criteri e i limiti espressi dall'art. 15 delle NTA in materia di trasformazione della destinazione d'uso da alberghiero a residenziale. Richiede pertanto che sia cancellato il limite di 25 camere e 50 posti letto e che la facoltà di trasformazione d'uso venga estesa a tutte le strutture specificando in ogni caso che ogni situazione andrebbe di volta in volta analizzata in base a specifici parametri.</p> <p>Osservazione n. 4</p> <p>Chiedo che sia inserita una norma che preveda la possibilità di riqualificare le</p>	<p>accordi di pianificazione.</p> <p>Si riportano di seguito le specifiche considerazioni riguardanti ciascun punto:</p> <p>Osservazione 1:</p> <p>Il tema del riconoscimento di premi volumetrici per le azioni di miglioramento che consentano la riqualificazione del patrimonio alberghiero di Caorle è sufficientemente definito dal PAT. Le singole misure dovranno essere valutate nell'ambito della disciplina delle attività ricettive da definire nel Piano degli Interventi, tenendo conto dell'impatto delle trasformazioni sul profilo del centro storico, la vista da e verso il mare, e sulla dotazione degli spazi di servizio. Pertanto l'osservazione relativamente ai punti a), b), c) e d), pur rappresentando uno stimolo alla riflessione, non da luogo a procedere.</p> <p>e) Anche la proposta di cui al punto e) non è in contrasto con la disciplina generale del PAT, e dovrà essere approfondita in sede di PI, considerando opportunamente gli interventi di riqualificazione dell'intero immobile come interventi di ristrutturazione "integrale".</p> <p>f) L'osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda un tema che non è di competenza del PAT.</p> <p>g) L'osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda un tema che non è di competenza del PAT.</p> <p>h) L'osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda un tema che non è di competenza del PAT.</p> <p>i) L'osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda un tema che non è di competenza del PAT.</p> <p>j) L'osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda un tema che non è di competenza del PAT.</p> <p>Anche le proposte sviluppate nei punti 1,2, 3 e 4 pur essendo condivisibili, ed in parte in corso di realizzazione ovvero di progettazione, non danno luogo a procedere poiché non sono pertinenti al PAT ovvero sono già contenute nel PAT medesimo (parcheggi e percorsi ciclopedonali).</p> <p>Osservazione n. 2</p> <p>Si tratta di un'opinione priva di motivazioni e non condivisibile, che confonde l'attività alberghiera, libera e regolata da una normativa di settore, con la destinazione d'uso urbanistica degli immobili, di competenza della pianificazione urbanistica, ai diversi livelli. Il PAT indica una strategia complessa di tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare alberghiero di Caorle. Lo stralcio della parte relativa alle invarianti renderebbe inefficace l'intero processo di riqualificazione previsto dal PAT.</p> <p>Osservazione n. 3</p> <p>L'Osservazione è solo parzialmente condivisibile, limitatamente all'introduzione della possibilità di utilizzare le attrezzature turistiche alberghiere con meno di 25 camere o 50 posti letto come residenze turistico alberghiere, come definite dalla LR 33/2002, Art. 22, comma 5. Si ritiene pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione integrando l'art. 15, comma 4, aggiungendo dopo «<i>Per le attrezzature turistiche alberghiere con meno di 25 camere o 50 posti letto alla data di adozione del PAT, e classificate come invariante di natura architettonica e ambientale nella Tav. 2 del PAT, in conformità al precedente 12</i>», il seguente disposto:</p>	<p>Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile, limitatamente alle osservazioni n. 3 e 5. Non sono accoglibili le richieste di cui all'osservazione n. 1, lettere a-j e punti 1-4, osservazioni 2 e 4.</p>	<p>SI</p> <p>CONDIVISIBILE</p>

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				<p>strutture alberghiere con aumento del volume fino al 20% per la ricettività e fino al raggiungimento del 10 livello fuori terra.</p> <p>Osservazione n. 5</p> <p>Gli osservanti rilevano che nella VAS – Sintesi Non Tecnica al cap. 8 “monitoraggio” tra i soggetti interessati dal monitoraggio del PAT non compare l’associazione albergatori. Chiedono di essere inseriti.</p>	<p>«il PI può consentirne l’utilizzo come residenze turistico alberghiere, come definite dalla LR 33/2002, Art. 22, comma 5 e s.m.i., »</p> <p>Si riporta di seguito il testo allineato del comma 4 dell’art. 15:</p> <p>4. Per le attrezzature turistiche alberghiere con meno di 25 camere o 50 posti letto alla data di adozione del PAT, e classificate come invariante di natura architettonica e ambientale nella Tav. 2 del PAT, in conformità al precedente Art. 12, il PI può consentirne l’utilizzo come residenze turistico alberghiere, come definite dalla LR 33/2002, Art. 22, comma 5 e s.m.i.; il PI può consentire destinazioni d’uso diverse previo specifico accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della l.r. 11/2004, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, contenente le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, le garanzie fideiussorie nonché una valutazione della congruità della convenienza pubblica in applicazione del principio di perequazione di cui al successivo Art. 18.</p> <p>Osservazione n. 4</p> <p>L’osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda la disciplina edilizia di competenza del PI. Le Norme di Attuazione del PAT non sono in contrasto con tale obiettivo.</p> <p>Osservazione n. 5</p> <p>Per quanto possa risultare utile al futuro monitoraggio dello stato di attuazione del PAT si ritiene l’osservazione accoglibile.</p>		
74.	14/12/2010	42546	Catto Fabio	<p>L’osservazione, formulata in maniera generica, contesta una serie di elementi quali:</p> <p>a) qualità della documentazione predisposta;</p> <p>b) richiedono una maggiore chiarezza delle indicazioni normative affinché sia più chiaro lo sviluppo dell’aree per i singoli cittadini;</p> <p>c) chiedono di modificare i criteri per lo svincolo previsto per le strutture alberghiere attraverso l’eliminazione dei riferimenti a n. camere e posti letto affinché tale opportunità sia data a tutte le strutture</p> <p>d) chiedono di prevedere dei criteri linee guida di sviluppo che normino le altezze /sopraelevazioni lungo il fronte mare;</p> <p>e) carenze nella rappresentazione dei vincoli sulle case in zona agricola. Gli osservanti ritengono che i vincoli posti sulla case agricole siano stati posti in modo confuso e disordinato e pertanto chiedono una riformulazione di linee guida;</p> <p>f) propongono la riqualificazione del campeggio comunale senza l’incremento /assegnazione di volumetria;</p> <p>g) miglioramento dell’assetto delle strade esistenti;</p> <p>h) rivedere la viabilità affinché si tenga conto della futura realizzazione della TAV;</p> <p>i) mancanza di zone per la residenza stabile nel capoluogo;</p> <p>j) mancanza di attenzione delle categorie più bisognose.</p>	<p>Si riportano di seguito le specifiche considerazioni riguardanti ciascun punto:</p> <p>a) Si tratta di una richiesta generica e non circostanziata. Non condivisibile.</p> <p>b) Non condivisibile. Il PAT ha natura strutturale e strategica. La conformità urbanistica è definita dal Piano degli Interventi.</p> <p>c) L’osservazione è parzialmente condivisibile, e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 73/3.</p> <p>d) Non da luogo a procedere. Il PAT definisce esattamente i criteri per la regolazione degli interventi edilizi lungo il fronte mare. Altezze e numero di piani sono di competenza del PI, nel rispetto della normativa urbanistica generale (DM 1444/68) e della disciplina di tutela ambientale e paesaggistica.</p> <p>e) Non condivisibile. Il PAT si limita a individuare gli edifici di valore storico testimoniale, il cui grado di tutela e specifica destinazione d’uso e di competenza del PI.</p> <p>f) L’osservazione è parzialmente condivisibile, e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 48.</p> <p>g) Si tratta di un’osservazione generica, che non da luogo a procedere.</p> <p>h) L’osservazione non è condivisibile. Il tracciato della TAV al momento non interessa il comune di Caorle, né è definibile in sede di PAT.</p> <p>i) L’osservazione è priva di fondamento tecnico. Il PAT indica in più punti la possibilità per il PI di incentivare e tutelare la residenza stabile, anche nel Capoluogo.</p> <p>j) Si tratta di un’osservazione generica, non motivata e non condivisibile.</p>	<p>Si concorda. L’osservazione è parzialmente accoglibile, limitatamente alle lettere c) e f). Non è accoglibile relativamente alle lettere a), b), d), e), g)-j).</p>	<p>SI</p> <p>CONDIVISIBILE</p>

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
75.	14/12/2010	42547	Agricola ed Immobiliare Stretti ss ed altri	<p>Gli osservanti in quanto proprietari di una vasta area soggetta a obbligo di strumento attuativo dal PRG vigente, e per la quale hanno già depositato a questo Comune in data 01.03.2010 istanza di approvazione di PUA, richiedono :</p> <p>a) che relativamente alla suddetta area il PAT riconosca a tempo indeterminato le previsioni del vigente PRG. Ciò diversamente da quanto stabilito dall'art. 21 comma 7 delle NTA che ne riconosce le previsioni fino al momento dell'approvazione del PAT stesso proponendo quindi una modifica dell'art. citato</p> <p>b) che le indicazioni grafiche relative agli "ambiti territoriali di importanza ambientale" siano indicative proponendo di conseguenza una modifica in calce all'art. 10 c. 2 affinché sia previsto quanto sopra detto;</p> <p>c) che l'attuale ATO 8 sia suddivisa in 2 sub ambiti, di cui uno coincidente con il perimetro dell'area di proprietà;</p> <p>d) sia ridotta la quantità di verde prevista all'interno dell'area riferita al PUA;</p> <p>e) che l'ambito individuato come "ambito territoriale di importanza ambientale" venga definito " ambito preferenziale di forestazione -naturalizzazione".</p>	<p>a) L'osservazione non è condivisibile poiché</p> <ul style="list-style-type: none"> la Lr 11/2004 stabilisce che seguito dell'approvazione del PAT il piano regolatore generale vigente diventa il Piano degli Interventi (PI) per le sole parti compatibili con il PAT. Il PAT ha definito sia le strategie di assetto e di trasformazione sostenibile del territorio, individuando le invarianti di valore paesaggistico, ambientale e storico/monumentale, sia il carico insediativo massimo per ATO. Tali previsioni sono state oggetto di specifiche valutazioni di compatibilità ambientale e di non incidenza sui siti classificati SIC e ZPS. Il PAT, in conformità alla Lr 11/2004 ha definito i principi e le modalità di perequazione urbanistica, disciplinando anche il credito edilizio. Le attuali previsioni di trasformazione definite dal PRG, rimaste inattuata per una parte significativa del territorio litoraneo di Caorle, non sono state oggetto di una Valutazione Ambientale specifica in sede di previsione generale, né la localizzazione dello <i>jus aedificandi</i> e la previsione delle altre modalità di trasformazione del territorio (strutture ricettive, attrezzature per la nautica) sono state assunte sulla base di criteri di perequazione urbanistica espliciti e codificati dalla normativa urbanistica. Il PAT conferma in ogni caso la potenziale vocazione alla trasformazione di tali aree, che tuttavia, per estensione e rilevanza del carico insediativo corrispondente, richiedono una nuova disciplina urbanistica, sia delle destinazioni d'uso, sia degli interventi ammissibili, che sarà definita dal PI in applicazione del principio della perequazione urbanistica e in conformità alle direttive, prescrizioni e vincoli stabiliti dal PAT. <p>b) L'osservazione non da luogo a procedere poiché le norme del PAT (Art 10, comma 3) già prevedono che in sede di PI può essere ridefinito il perimetro di tali ambiti, sulla base di specifici elementi analitici, garantendo la continuità delle connessioni territoriali.</p> <p>c) L'osservazione non è tecnicamente accoglibile poiché equivarrebbe ad assegnare ad una singola proprietà un diritto edificatorio in esclusiva, in contrasto con il carattere strategico e non conformativo del PAT stabilito dalla Lr 11/2004.</p> <p>d) L'osservazione non è tecnicamente accoglibile poiché non pertinente al PAT, potrà essere valutata in sede di PI.</p> <p>e) Si tratta di una proposta che potrà essere valutata in termini propri in sede di PI, poiché il PAT ha definito gli ambiti di preferenziale forestazione-naturalizzazione che assicurano la sostenibilità delle trasformazioni alla scala generale, bilanciando carico insediativo e credito edilizio, ma al PI è riservata la facoltà in individuare in maniera motivata nuove «aree preferenziali di forestazione». Pertanto, per com'è formulata, l'osservazione non è condivisibile.</p>	<p>Si concorda. L'osservazione non è accoglibile relativamente a tutti i punti.</p>	<p>SI CONDIVISIBILE</p>
76.	14/12/2010	42558	Marco Visentin	<p>L'osservante, proprietario dell'ex colonia di Belluno, propone che le disposizioni stabilite dell'art. 19 c. 11 delle NTA del PAT vengano parzialmente modificate. Più precisamente propone che in caso d'intervento di riqualificazione - definito di rigenerazione delle attrezzature e strutture alberghiere - venga vincolata solo una parte della volumetria (max 60%) ad uso alberghiero e che la rimanente (40%) venga liberalizzata (destinata ad</p>	<p>Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché prefigura per il litorale una strategia d'intervento diversa da quella valutata e definita dal PAT che esclude la possibilità di realizzare nuova residenza o convertire in residenza le attuali strutture ricettive alberghiere e/o colonie localizzate lungo il frontemare. Il PAT</p>	<p>Parzialmente Accoglibile. In caso di interventi di ristrutturazione <i>Interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione</i>, il limite vincolato ad uso alberghiero viene rinviato in sede di P.I., il quale</p>	<p>NO</p>

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				altro uso) e realizzata all'interno dell'area di proprietà, senza il riconoscimento del credito edilizio.	riconosce la possibilità di generare credito edilizio a destinazione residenziale, da localizzate all'esterno del campo d'interno, negli ambiti che saranno definiti dal PI.	ne definirà il quantitativo in base a valutazioni di natura economica e finanziaria. L'osservazione è parzialmente accoglibile con le modalità di cui alla precedente n. 70	
77.	14/12/2010	42595	Ing. Oniga Alessandro	L'osservante, proprietario di una struttura alberghiera in Caorle capoluogo (ATO 11) e vincolata come "invariante di natura architettonica e ambientale", richiede che ai fini della trasformazione d'uso da alberghiero a residenziale, sia considerato oltre al dato dimensionale della struttura alberghiera anche quello qualitativo. Inoltre propone che il cambio di destinazione sia concesso verso destinazioni compatibili con la vocazione turistica dell'area e quindi non necessariamente verso quella residenziale.	L'osservazione è parzialmente condivisibile , e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 73/3. Si fa notare che per residenza s'intendono tutte le destinazioni d'uso compatibili con tale categoria.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	NO
78.	14/12/2010	42603	APAT	L'associazione chiede che sia mantenuta in essere l'attuale destinazione d'uso del Campeggio Santa Margherita di proprietà pubblica.	L'osservazione è parzialmente condivisibile , e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 48.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
79.	14/12/2010	42632	Furlanetto Luca	L'osservante, in qualità di imprenditore agricolo, chiede che un'area di sua proprietà, a destinazione agricola, risultando suddivisa tra l'ATO 1 e l'ATO 14, venga interamente compresa all'interno dell'ATO 1.	L'osservazione non da luogo a procedere poiché il fatto che parte dell'area in proprietà sia localizzata nell'ATO 14 non incide sulla destinazione d'uso agricola dell'area e dunque sulla possibilità di applicare l'Art. 44 della Lr 11/2004 per la realizzazione della casa di abitazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
80.	14/12/2010	42634	Parpinel Natalino	L'osservante chiede che l'area del piano attuativo denominata D1/4, in San Giorgio di Livenza, sia ulteriormente ridotta e destinata a zona agricola stralciando un'area di sua proprietà, come precisato nelle planimetrie allegate.	L'osservazione non è condivisibile in sede di PAT, giacché lo stesso ha ridefinito la trasformabilità dell'area compatibilmente con la scala 1:10.000 prevista dalla LR. 11/2004. Poiché l'area è interclusa in un ambito molto antropizzato, l'eventuale cambio di destinazione d'uso è di competenza del PI.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
81.	14/12/2010	42636	Rothmuller Wilhelm	L'osservante, proprietario di un immobile ricadente da PRG vigente in zona per insediamenti alberghieri richiede: - che all'attività alberghiera in proprietà, da parecchi anni non in esercizio, venga consentita la trasformabilità essendo venute meno le condizioni e le caratteristiche originarie; - nella verifica del dimensiona l'edificio sembra non essere stato correttamente censito.	L'osservazione è parzialmente condivisibile , e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 73/3.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	NO
82.	14/12/2010	42638	Hotel Marco Polo snc	L'osservante, riguardo all'immobile a destinazione alberghiera di sua proprietà rileva che nell'elaborato denominato "verifica del dimensionamento" non sono stati correttamente riportati i dati planivolumetrici dello stesso. Evidenzia, a suo dire, tutta una serie di errori ed omissioni e ne propone pertanto la rettifica. Richiede altresì che, conformemente ad altri alberghi, sia consentita la trasformabilità di quello in argomento.	L'osservazione è parzialmente condivisibile , e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 73/3.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	NO
83.	14/12/2010	42639	Boatto Ruggero	L'osservante richiede che un'area di sua proprietà con destinazione d'uso alberghiera D5 da PRG vigente, attigua a quella occupata dall'Hotel Airone sempre di sua proprietà, sia classificata come zona residenziale di completamento come da destinazione originaria precedente alla variante alberghiera.	L'osservazione ha un fondamento tecnico, poiché la destinazione alberghiera è stata definita dalla precedente "Variante Alberghiera Fase 2" a prescindere dall'effettiva utilizzazione dell'area. Si ritiene pertanto parzialmente condivisibile , limitatamente allo stralcio di tale area dall'ambito definito d'invariante di natura architettonica e ambientale nelle Tav. 2 e 4 del PAT. Non da luogo a procedere la richiesta di riclassificazione della destinazione d'uso dell'area, poiché di competenza del PI.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile relativamente ad entrambi i punti .	NO
84.	14/12/2010	42640	Botter detto Martinazzi Antonello	L'osservante richiede: 1. che un area di sua proprietà considerata area pertinenziale all'attiguo Hotel Antonella con destinazione d'uso alberghiera da PRG vigente, e	Si riportano di seguito le considerazioni riguardanti ciascun punto: 1. L'osservazione ha un fondamento tecnico, poiché la destinazione alberghiera è stata definita dalla precedente "Variante Alberghiera" a	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile, limitatamente al punto 1.	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				<p>proveniente da altra ditta intestataria e oggetto di successione, venga classificata come zona residenziale di completamento turistico "B1 e stralciato quindi dalla pertinenza dell'albergo.</p> <p>2. Sia consentita la trasformabilità dell' Hotel Antonella" essendo venute meno le condizioni e le caratteristiche originarie necessarie a svolgere l'attività:</p>	<p>prescindere dall'effettiva utilizzazione dell'area. Si ritiene pertanto parzialmente condivisibile, limitatamente allo stralcio di tale area dall'ambito definito d'invariante di natura architettonica e ambientale nelle Tav. 2 e 4 del PAT. Non da luogo a procedere la richiesta di riclassificazione della destinazione d'uso dell'area, poiché di competenza del PI.</p> <p>2. L'osservazione è parzialmente condivisibile, e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 73/3.</p>	L'osservazione, per quanto riguarda il punto 2 è accoglibile nei termini di cui alla precedente 73/3.	
85.	14/12/2010	42641	Giro Antonio	<p>L'osservante proprietario di un'area e di un'attività di ristorazione denominata "Il Girasole", sita lungo la SP 59, richiede:</p> <p>1. che venga stralciata l'individuazione di <i>Invariante storico-monumentale "edificio con valore storico testimoniale"</i> dal fabbricato ad uso ristorante in quanto, a suo dire, non possiede alcun requisito storico testimoniale architettonico.</p> <p>2. Che le area di proprietà classificata come <i>Invariante di natura ambientale "ambito territoriale di importanza ambientale"</i>, venga stralciata al fine di non pregiudicare future possibilità di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti.</p>	<p>Si riportano di seguito le considerazioni riguardanti ciascun punto:</p> <p>1. Si ritiene l'osservazione tecnicamente fondata e dunque accoglibile nei termini in cui è stata formulata.</p> <p>2. Non si concorda con la proposta poiché l'ambito d'importanza ambientale non preclude la possibilità d'interventi di miglioramento e ampliamento delle costruzioni esistenti, aspetti che saranno normati dal PI.</p>	Si concorda. L'osservazione è accoglibile, limitatamente al punto 1. Non è accoglibile il punto 2.	SI CONDIVISIBILE
86.	14/12/2010	42642	Buoso Geom. Domenico	<p>Il richiedente chiede che sia prevista la possibilità di ampliare la viabilità esistente in tutto il territorio comunale, al fine di realizzare nuove corsie, parcheggi, zone verdi, piste ciclopedonali in luogo della prevista nuova viabilità.</p>	<p>Più che di una circostanziata osservazione si tratta di un consiglio generale che non può essere valutato in maniera specifica. Si rileva che gran parte dei rilievi formulati sono genericamente condivisibili, e parzialmente già oggetto di progettazione o realizzazione da parte del Comune. L'osservazione non da luogo a procedere.</p>	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
87.	14/12/2010	42643	Buoso Geom. Domenico	<p>Il richiedente propone che nelle aree di urbanizzazione consolidata sia consentito un aumento generalizzato del 30 % della capacità edificatoria allo scopo di rinnovare il contesto edilizio esistente.</p>	<p>Più che da PAT si tratta di una disposizione da Piano Casa. Tuttavia si rileva che l'osservazione non è adeguatamente motivata per una sua valutazione. In ogni caso è comunque facoltà del PI prevedere ampliamenti volumetrici nei limiti del dimensionamento del PAT. L'osservazione non è condivisibile.</p>	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
88.	14/12/2010	42644	Buoso Geom. Domenico	<p>Il richiedente propone di concedere a tutte le strutture di tipo ricettivo, sanitario o strutture termali o ex colonie, il cambio di destinazione d'uso a determinati condizioni quali: verifica se hanno beneficiato di deroghe volumetriche, non saranno concessi aumenti di capacità edificatoria, prevedere la realizzare i parcheggi all'interno dell'area.</p>	<p>Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché prefigura per il litorale una strategia d'intervento diversa da quella valutata e definita dal PAT che esclude la possibilità di realizzare nuova residenza o convertire in residenza le attuali strutture ricettive alberghiere e/o colonie localizzate lungo il frontemare. Il PAT riconosce la possibilità di generare credito edilizio a destinazione residenziale, da localizzate all'esterno del campo d'interno, negli ambiti che saranno definiti dal PI. Per gli alberghi il PAT ha stabilito una specifica disciplina che esclude il cambio d'uso generalizzato che impoverirebbe la ricettività del litorale.</p>	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
89.	14/12/2010	42645	Buoso Geom. Domenico	<p>Il richiedente chiede che siano previste tutte le tipologie di strutture ricettive alberghiere stabilite dall'art. 22 della LR 33/2002, consentendo alle stesse deroga alla capacità edificatoria secondo certe condizioni e determinati parametri.</p>	<p>L'osservazione può essere considerata un utile contributo alla formazione del successivo PI, poiché contiene elementi che attengono alla disciplina delle trasformazioni di competenza del PI. Si ritiene pertanto non condivisibile relativamente alla disciplina strategica del PAT.</p>	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
90.	14/12/2010	42646	Fernando Bortolussi	<p>Il richiedente, proprietario di un immobile ad uso alberghiero denominato "Rivamare", viste le previsioni delle NTA del PAT art. 12 e il <i>Dimensionamento</i>, richiede che la possibilità di incremento volumetrico riferita al suddetto albergo sia portata al 50%, analogamente a quanto previsto per le attigue attività alberghiere, segnalando che la diversa valutazione appare ingiustificata.</p>	<p>L'osservazione non è pertinente. Il dimensionamento del PAT contiene alcuni scenari che sono frutto di una simulazione tecnica. L'effettiva capacità edificatoria sarà definita in sede di PI.</p>	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
91.	14/12/2010	42647	Fernando Bortolussi	<p>Il richiedente, proprietario di un immobile ad uso alberghiero denominato "Diplomatic", chiede che la dicitura nell'elaborato <i>Dimensionamento</i> - pag. 70 "<i>Alberghi con 25 camere e 50 posti letti</i>" sia rettificata in "<i>Alberghi con 25 camere o 50 posti</i>", ciò in conformità con l'art. 15 comma 4, delle NTA, in quanto a suo dire è un refuso.</p> <p>In particolare il rilievo emerge poiché l'immobile di proprietà da licenza</p>	<p>L'osservazione non è pertinente. Il dimensionamento del PAT contiene alcuni scenari che sono frutto di una simulazione tecnica. L'effettiva capacità edificatoria e l'effettiva trasformabilità sarà definita in sede di PI, tenendo conto della disciplina definita dalle N di A del PAT, come integrate dalla precedente considerazione n. 73/3.</p>	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				risulta avere 21 camere e più di 50 posti letto e per l'osservante, l'applicazione dell'art. 15 c. 4 delle NTA comporta che l'albergo sia considerato trasformabile.			
92.	14/12/2010	42648	Nicora Alberto	L'osservante chiede una modifica alla previsione della viabilità di progetto posta oltre l'attuale depuratore in Caorle, poiché tale indicazione frazionerebbe in due parti il lotto di proprietà.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non accoglibile , poiché il PAT definisce un tracciato indicativo, che non costituisce vincolo conformativo della proprietà, che sarà precisato in sede di PI, tenendo conto della richiesta formulata.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
93.	14/12/2010	42649	Ciani Bassetti Andrea	L'osservante evidenzia la sua contrarietà alle norme espresse dalle prescrizioni dell'art. 9 delle NTA e di tutte quelle limitazioni atte a impedire, a suo dire, l'utilizzo di moderni sistemi produttivi necessari alle aziende agricole per rimanere nel mercato. In particolare rileva non opportuno sottoporre a vincolo di rispetto un canale consorziale di bonifica "privo di alcun significato ambientale".	L'osservazione non è condivisibile , poiché il PAT si limita a definire una disciplina di tutela ambientale e paesaggistica, compatibile con i moderni sistemi di coltivazione. Relativamente alla fascia di rispetto dal canale consorziale si tratta di un obbligo che deriva dall'art. 41 della Lr 11/2004 che tutela fiumi, torrenti e canali.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
94.	14/12/2010	42650	Longato Guerrino e Peintner Isolde	L'osservante chiede che nelle aree di proprietà, site in Caorle Capoluogo, sia ammessa anche la destinazione ricettiva alberghiera.	L'osservazione non è condivisibile poiché il PAT si limita a classificare tale area come <i>urbanizzazione consolidata</i> , demandando al PI la definizione delle destinazioni d'uso e della disciplina edilizia.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
95.	14/12/2010	42652	Gobbato Valeriano e Gobbato Oriano	L'osservante richiede che sia contemplata la possibilità di sopraelevare, in andamento con l'esistente e in applicazione del codice civile, l'edificio esistente.	L'osservazione non è pertinente al PAT. Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui al DM 1444/68.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
96.	14/12/2010	42653	Vio Giorgio	L'osservante chiede, quale proprietario di un immobile situato all'interno della ZTO D2 sulla base del vigente PRG e alla luce della trasformazione urbanistica avvenuta nella zona, che sia consentita la possibilità di un cambio di destinazione d'uso, del primo piano dell'edificio, da magazzino e laboratorio a residenziale.	L'osservazione non è condivisibile poiché il PAT si limita a classificare tale area come <i>urbanizzazione consolidata</i> , demandando al PI la definizione delle destinazioni d'uso e della disciplina edilizia.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
97.	14/12/2010	42654	Eredi Teso Aldo e Boscarol Narciso	L'osservante chiede che il lotto in proprietà sia ricompreso all'interno dell'ambito immediatamente attiguo, individuato come "Aree Idonee Per Il Miglioramento Della Qualità Territoriale".	L'osservazione non è pertinente poiché l'area, per densità di urbanizzazione e morfologia edilizia, non ha le caratteristiche per essere classificata « <i>Idonea per il miglioramento della qualità territoriale</i> ». Si fa in ogni caso presente che l'area non è classificata come invariante dal PAT e che pertanto potrà essere oggetto di specifica considerazione in sede di PI, anche mediante la procedura dell'accordo di pianificazione.	L'osservazione non è accoglibile poiché l'area, per densità di urbanizzazione e morfologia edilizia, non ha le caratteristiche per essere classificata « <i>Idonea per il miglioramento della qualità territoriale</i> ». Si fa in ogni caso presente che l'area non è classificata come invariante dal PAT e che pertanto potrà essere oggetto di specifica considerazione in sede di PI, anche mediante la procedura dell'accordo di pianificazione.	NO
98.	14/12/2010	42655	Savian Bruna e Corazza Francesco	Gli osservanti richiedono che i lotti di loro proprietà vengano ricompresi all'interno degli attigui ambiti "Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale" e "Aree di riqualificazione a preminente riconversione". A corredo della presente osservazione, si veda altresì l'integrazione depositata il 23/12/2010 prot. n. 43766 (osservazione n. 107)	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché l'area non presenta evidenti elementi di degrado che richiedano un'esplicita azione di riconversione. D'altra parte, in sede di PI potranno essere valutate le eventuali proposte di trasformazione che i soggetti privati vorranno proporre, in coerenza con le linee d'indirizzo del PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
99.	14/12/2010	42656	Glicine Srl ed altri	Gli osservanti viste le avvenute trasformazioni edilizie e urbanistiche delle aree prossime alle loro proprietà, site sin Duna Verde, chiedono che le stesse siano classificate come zona residenziale di completamento.	L'osservazione non è condivisibile poiché il PAT si limita a classificare tale area come <i>areale di espansione</i> , demandando al PI la definizione delle destinazioni d'uso e della disciplina edilizia.	L'osservazione non è pertinente poiché il PAT si limita a classificare tale area come <i>areale di espansione</i> , demandando al PI la definizione delle destinazioni d'uso e della disciplina edilizia.	NO
100.	14/12/2010	42657	STIA Srl	L'osservante, in qualità di proprietario dell'immobile ad uso alberghiero denominato Hotel Marina, richiede: 1. Che venga modificato l'art. 12 c. 4 delle NTA affinché siano ammesse altre tipologie di attività ricettive in sede di accordo ex art. 6 LR11/04, nel contesto di interventi complessi; 2.1. Che all'art. 19 c. 11 relativo al credito edilizio per le strutture alberghiere siano aggiunti gli interventi di "ristrutturazione integrale degli edifici" realizzati prima del 1989; 2.2. Che l'art. 19 c. 12 venga modificato affinché il rilascio dell'agibilità	Si riportano di seguito le specifiche considerazioni relative a ciascun punto: 1. si tratta di un tema già affrontato in osservazioni precedenti con cui non si concorda, pertanto pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché prefigura per il litorale una strategia d'intervento diversa da quella valutata e definita dal PAT, finalizzata al sostegno ed alla riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere localizzate lungo il frontemare.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile , limitatamente ai punti 2.1, 2.2, 2.4, L'osservazione non è accoglibile relativamente ai punti 1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				<p>degli edifici realizzati col credito edilizio, maturato per interventi di rigenerazione delle strutture alberghiere, sia subordinato al rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio rigenerato</p> <p>2.3 Che la localizzazione del credito possa avvenire all'interno delle aree stesse, previa valutazione in sede di accordo ex art. 6 LR 11/04, a fronte di eventuali presupposti urbanistici connessi alle dimensioni dell'area.</p> <p>2.4 Che s'inserisca un comma 10 bis all'art. 19, affinché sia consentita la trasformazione in credito edilizio dello <i>jus ædificandi</i> già assegnato dalla pianificazione vigente a lotti ricadenti in aree di urbanizzazione consolidata, allo scopo di trasferire il credito in altri lotti che ricadono nella medesima area urbanistica.</p> <p>2.5 L'osservante ritiene incongrua la quantificazione del beneficio pubblico e della quantità di aree da cedere in sede di accordi perequativi, in relazione all'art. 18 comma 3 lett. e) ed f).</p> <p>3.1 All'art. 20 chiede di eliminare il comma 5 o in alternativa di modificarlo affinché sia previsto che l'attivazione di procedure a evidenza pubblica sia facoltativa come prevede dall'art. 17 della LR 11/04;</p> <p>3.2 Sempre all'art. 20 propone eliminazione del comma 9 ritenendolo autolimitante per l'amministrazione comunale. In subordine chiede che sia aggiunto un nuovo punto affinché sia previsto che nei lotti liberi in aree di urbanizzazione consolidata siano previsti indici di edificazione coerenti con il tessuto urbanistico esistente.</p>	<p>2.1 L'osservazione è condivisibile poiché finalizzata ad incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, pertanto al comma 11 dell'art. 19 – credito edilizio – dopo «quando gli interventi di rigenerazione avvengano mediante demolizione e ricostruzione, ovvero accorpamento» si aggiunge: «o ristrutturazione integrale con svuotamento e mantenimento delle sole strutture portanti e/o perimetrali»</p> <p>2.2 L'osservazione è solo parzialmente condivisibile, limitatamente all'integrazione della lettera b) del comma 12 dell'art. 19 con il seguente disposto: «qualora nell'accordo di pianificazione il soggetto attuatore dell'intervento di rigenerazione si obblighi a realizzare anche il credito edilizio, lo stesso potrà essere utilizzato a fini edificabili dopo l'inizio dei lavori riguardanti gli interventi di rigenerazione, e il rilascio dell'agibilità degli edifici realizzati mediante l'utilizzo del credito edilizio è subordinata al rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio oggetto di intervento di rigenerazione. In alternativa, fino al 60% del credito edilizio maturato potrà essere certificato e utilizzato ai fini edificabili dopo l'inizio dei lavori riguardanti gli interventi di rigenerazione, previa polizza fidejussoria assicurativa a favore del comune per il valore corrispondente; tale fidejussione potrà essere svincolata al rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio oggetto di rigenerazione.»</p> <p>2.3 L'osservazione non è condivisibile poiché si ritiene strategico incentivare per gli edifici localizzati negli isolati frontemare la riqualificazione alberghiera e non la residenza turistica, che potrà essere realizzata negli isolati retrostanti.</p> <p>2.4 L'osservazione è condivisibile poiché corrisponde all'obiettivo del consolidamento e riqualificazione del tessuto edilizio perseguito dal PAT, pertanto è accoglibile aggiungendo al comma 10 dell'art. 19 il seguente disposto: «Con la stessa procedura è ammessa la trasformazione in credito edilizio dello <i>jus ædificandi</i> già assegnato dalla pianificazione vigente a lotti ricadenti in aree di urbanizzazione consolidata e l'eventuale individuazione degli ambiti di rilocalizzazione in conformità alla disciplina del PI.»</p> <p>2.5 Non si condivide l'osservazione poiché il comma 3 dell'art. 18 indica il criterio generale di perequazione, mettendo a confronto l'incremento di valore complessivo che deriva dalla trasformazione urbanistica con il beneficio pubblico, avendo riguardo sia agli aspetti fisici, sia a quelli ambientali, paesaggistici, territoriali, architettonici e strategici. Si tratta pertanto di una valutazione complessa e complessiva, che, oltre a considerare gli aspetti economici (in termini di prezzi e di costi), deve considerare la qualità degli interventi sia pubblici, sia privati. Inoltre, il comma 4 indica semplicemente una possibilità "sintetica" di soddisfacimento dell'interesse pubblico, da applicarsi generalmente in casi di interventi non particolarmente complessi o estesi, che deve essere condivisa dal soggetto proponente, oltre che dall'amministrazione comunale, non prefigura né obbligo né una limitazione.</p> <p>3.1 Non si condivide l'osservazione, poiché il comma 5 dell'art. 20 non indica genericamente la necessità di attivare procedure a evidenza pubblica per tutte le varianti al PI, ma solo per quelle che prevedono interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione ovvero di localizzazione di lotti a volumetria predefinita come specifiche procedure di pianificazione partecipata e concertata finalizzate a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.</p> <p>3.2 Non si condivide l'osservazione poiché il comma 9 dell'art. 20</p>		

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
					<p>non stabilisce né un obbligo né una limitazione, ma una facoltà finalizzata a indicare un criterio di priorità nell'individuazione dei lotti a volumetria predefinita.</p> <p>Si riportano di seguito i commi 10-12 dell'art. 19 come modificati a seguito delle presenti considerazioni:</p> <p>Rilocalizzazione dello jus ædificandi 10. Mediante specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2004 il consiglio comunale potrà ammettere la trasformazione in credito edilizio fino ad un massimo del 25% dello <i>jus ædificandi</i> già assegnato dalla pianificazione vigente agli ambiti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi. Con la stessa procedura è ammessa la trasformazione in credito edilizio dello jus ædificandi già assegnato dalla pianificazione vigente a lotti ricadenti in aree di urbanizzazione consolidata e l'eventuale individuazione degli ambiti di rilocalizzazione in conformità alla disciplina del PI.</p> <p>Interventi di rigenerazione delle attrezzature e strutture alberghiere classificate come invariati di natura architettonica ed ambientale 11. Negli ambiti delle attrezzature e strutture alberghiere classificate come invariati di natura architettonica ed ambientale dal PAT, mediante specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2004, il consiglio comunale potrà ammettere la formazione di credito edilizio con destinazione diversa da quella ricettivo alberghiera, fino ad un massimo del 40% dello <i>jus ædificandi</i> oggetto d'intervento edilizio quando gli interventi di rigenerazione avvengano mediante demolizione e ricostruzione, ovvero accorpamento o ristrutturazione integrale con svuotamento e mantenimento delle sole strutture portanti e/o perimetrali degli edifici, realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.</p> <p>12. L'utilizzo ai fini edificabili del credito edilizio è consentito previo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vincolo notarile registrato e trascritto di destinazione d'uso per 25 anni delle strutture alberghiere e delle superfici fondiari di pertinenza ad «attività ed attrezzature turistiche alberghiere limitatamente alle tipologie albergo e «motel»; b) rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio oggetto di intervento di rigenerazione; qualora nell'accordo di pianificazione il soggetto attuatore dell'intervento di rigenerazione si obblighi a realizzare anche il credito edilizio, lo stesso potrà essere utilizzato a fini edificabili dopo l'inizio dei lavori riguardanti gli interventi di rigenerazione, e il rilascio dell'abitabilità degli edifici realizzati mediante l'utilizzo del credito edilizio è subordinata al rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio oggetto di intervento di rigenerazione. In alternativa, fino al 60% del credito edilizio maturato potrà essere certificato e utilizzato ai fini edificabili dopo l'inizio dei lavori riguardanti gli interventi di rigenerazione, previa polizza fidejussoria assicurativa a favore del comune per il valore corrispondente; tale fidejussione potrà essere svincolata al rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio oggetto di rigenerazione. c) Localizzazione del credito edilizio all'esterno degli ambiti classificati come invariati di natura architettonica ed ambientale. 		
101.	15/12/2010	42744	Ing. Giovanni Padovese	L'osservante, in merito ai fabbricati presenti nella zona agricola di Brussa, chiede il riesame della classificazione delle pertinenze scoperte da tutelare, poiché ritiene che non tutti gli edifici abbiano <i>valore storico-testimoniale</i> . Inoltre propone che all'art. 11 si aggiunga la possibilità di ampliamento del	L'osservazione è parzialmente condivisibile , limitatamente allo stralcio della pertinenza scoperta relativa a un nucleo di edifici storico-testimoniali compresi nell'ATO 5 – Brussa, all'estremità sud della SP 70	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	SI

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				20% dell'edificio esistente, rivedendo i gradi di protezione.	(Strada Brussa) erroneamente riportata nella TAV 4 - <i>Trasformabilità</i> pur non essendo individuata come invariante nella TAV 2 – Invarianti, nonché integrando il comma 16 dell'art. 11 della Norme di Attuazione del PAT con il seguente disposto: «Il PI sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro e definisce nel dettaglio il perimetro delle pertinenze scoperte da tutelare.» Si condivide altresì la richiesta di consentire in sede di PI incrementi fino al 20% del volume esistente degli edifici storico – testimoniali localizzati in zone diverse da quelle agricole con un grado di protezione 4 o 5 (ampliamento, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione) aggiungendo al comma 21 dell'art. 11 il seguente disposto: «Ai fini di promuovere il recupero e il riutilizzo degli edifici storico-testimoniali, il PI può consentire incrementi fino al 20% del volume esistente degli edifici storico – testimoniali con grado di protezione 4 o 5 localizzati in zone diverse da quelle agricole.»		CONDIVISIBILE
102.	15/12/2010	42762	Marco Favaro	L'osservante: 1. propone che all'art. 10 delle NTA del PAT sia inserito un comma che individui l'istituzione del parco naturale della Laguna di Caorle ai sensi della LR 16.08.1984 n. 40, nelle ATO di tipo ambientale (Marango e Brussa) e di tipo naturalistico (ATO della Laguna di Caorle e Valle Vecchia), rimandando al PI l'individuazione delle misure di salvaguardia da applicarsi nell'ambito territoriale del parco, fino alla sua istituzione(ATO 6 e 7). Conseguentemente richiede l'adeguamento della tav. 2 delle Invarianti. 2. Chiede che venga eliminato il tracciato di collegamento tra SP 59 e SP 54 e che sia invece introdotto un asse stradale in variante alla SP 42 a Nord di San Giorgio di Livenza e S. Stino di Livenza. 3. Propone di modificare il dimensionamento di ogni ATO, in relazione al numero di abitanti teorici, come precisato nella tabella allegata all'osservazione; 4. Propone che l'area ex-piscine a Porto S. Margherita sia definita come Zona Boscata, recependo la perimetrazione del PRG vigente. Richiede che, sulla tav. 1.2, tale area sia assoggettata a vincolo paesaggistico art. 142 c. 1 lett. g) del D.L.vo 42/04, sulla tav. 2.2 sia assoggettata ad Invariante di natura ambientale denominata "Area Boscata" e sulla tav. 4.2 sia ricompresa nelle aree denominate "Stepping Stone". 5. Propone che tutte le aree boscate tuttora esistenti, individuate come da PRG vigente, siano riportate sia sulla tav. 1.2 assoggettandole a vincolo paesaggistico art. 142 c. 1 lett. g) del D.L.vo 42/04, sia nella Tav., 2.2 assoggettandola ad invariante di natura ambientale denominata "area boscata" e sia nella tav. 4.2 ricomprendendola nelle aree denominate "stepping stone". 6. Propone la modifica del comma 24 e l'inserimento di un comma 24 bis dell'art. 15 delle NTA di PAT affinché nell'area del campeggio comunale (individuata con la lettera E tra le zone di riqualificazione a preminente riconversione) siano ammesse unicamente trasformazioni finalizzate alla realizzazione di un Parco Urbano di valenza paesaggistico-ambientale. Conseguentemente, chiede la modifica dell'articolo 19 comma 9 delle NTA di PAT, escludendo l'area del campeggio alle disposizioni del comma citato. 7. Propone che nell'area del Campeggio Comunale sia riportata, recependo la perimetrazione del PRG vigente, la Zona Boscata, ivi presente, sia sulla tav. 1.2 assoggettandola a vincolo paesaggistico art. 142 c. 1 lett. g) del D.L.vo 42/04, sia nella tav. 2.2 assoggettandola ad <i>Invariante di natura ambientale denominata "area boscata"</i> e sia nella tav. 4.2 ricomprendendola nelle aree denominate "stepping stone". 8. Richiede lo stralcio della nuova viabilità in variante alla SP 59 (S. Stino – Caorle) nel tratto da Ottava Presa a Caorle e che sia confermato il tracciato attuale della SP 59, prevedendo un parcheggio scambiatore in corrispondenza dell'area compresa tra SP59 –SP62 e SP 54. 9. Chiede lo stralcio dell'ultimo periodo delle prescrizioni dell'art. 30 delle	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. Si ritiene l'osservazione non condivisibile , sia dal punto di vista tecnico (non spetta al PAT individuare il perimetro di eventuali parchi naturali d'interesse regionale) sia dal punto di vista strategico, poiché il PAT ha definito idonee misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio che integrano e rafforzano quelle relative ai siti SIC e ZPS presenti nel territorio comunale. 2. L'osservazione non è condivisibile , poiché il tracciato indicato negli elaborati grafici del PAT corrisponde a quello concertato tra i comuni di Caorle e San Stino di Livenza. In tale sede la soluzione proposta dall'osservante è stata valutata e ritenuta non sostenibile da entrambi i comuni. 3. Si ritiene l'osservazione non condivisibile nel merito e non procedibile nel metodo poiché ridefinisce il carico insediativo di ciascun ATO in maniera non motivata e del tutto estranea agli obiettivi strategici del PAT. 4. L'individuazione dei vincoli e delle invarianti definite nelle TAV 1 e 2 deriva da un'attenta ricognizione di tutto il quadro conoscitivo disponibile (carta forestale regionale, uso del suolo, uso del suolo agricolo, banca dati regionale, PRG vigente, come documentato nel quadro conoscitivo del PAT, nella relazione agronomica, oltre che nel Rapporto Ambientale e nella VIncA). Per l'ambito in oggetto il PAT indica un obiettivo di riqualificazione urbana e ambientale che deve essere precisato in sede di PI. L'osservazione propone un elemento d'invarianza non motivato e non finalizzato all'obiettivo della riqualificazione. Si ritiene pertanto l'osservazione non condivisibile . 5. Si tratta di un'osservazione generica, non motivata e non circostanziata e pertanto non condivisibile . L'individuazione dei vincoli e delle invarianti definite nelle TAV 1 e 2 del PAT deriva da un'attenta ricognizione di tutto il quadro conoscitivo disponibile (carta forestale regionale, uso del suolo, uso del suolo agricolo, banca dati regionale, PRG vigente, ecc., come documentato nel quadro conoscitivo del PAT, nella relazione agronomica, oltre che nel Rapporto Ambientale e nella VIncA). 6. L'osservazione contrasta con l'obiettivo strategico del PAT, finalizzato alla riconversione e riqualificazione sostenibile delle aree in oggetto, e non appare né motivata nei presupposti né nelle finalità, pertanto si ritiene l'osservazione non condivisibile . 7. L'osservazione, diversamente da altre valutate in precedenza sul medesimo oggetto, contrasta con l'obiettivo strategico del PAT, finalizzato alla riconversione e riqualificazione sostenibile dell'area in	Si concorda, Si ritiene l'osservazione non accoglibile in tutti i punti. In particolare relativamente al punto 1. Si ritiene l'osservazione non pertinente , in quanto non è competenza del PAT individuare il perimetro di eventuali parchi naturali d'interesse regionale e non accoglibile in quanto dal punto di vista strategico, il PAT ha già definito idonee misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio che integrano e rafforzano quelle relative ai siti SIC e ZPS presenti nel territorio comunale.	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				<p>N di A del PAT, dalle parole "in applicazione del punto 3-Deroga ..." fino alla fine del periodo.</p> <p>10. Identica all'osservazione 9.</p> <p>11. Propone la modifica dell'art. 15 delle N di A del PAT inserendo due nuovi commi, 45 bis e 45 ter, che disciplinano la procedura di localizzazione dello jus ædificandi per le aree sottoposte ad obbligo di PUA dal PRG vigente, come evidenziato nell'osservazione.</p> <p>12. Propone una modifica al comma 42 dell'art. 15 delle N di A del PAT disciplinando diversamente la procedura di localizzazione dello jus ædificandi per le aree non sottoposte a obbligo di PUA del PRG vigente.</p> <p>13. Propone di modificare il comma 45 dell' art. 15 delle N di A del PAT proponendo una diversa percentuale dello jus ædificandi, destinandolo a interventi di tipo residenziale turistico.</p>	<p>oggetto, e non appare né motivata nei presupposti né nelle finalità, pertanto si ritiene l'osservazione non condivisibile.</p> <p>8. L'osservazione non è condivisibile, poiché il tracciato indicato negli elaborati grafici del PAT corrisponde a quello concertato tra i comuni di Caorle e San Stino di Livenza. D'altra parte, la possibilità di localizzare servizi pubblici come un parcheggio scambiatore nel sito indicato è facoltà specifica del Piano degli Interventi, non preclusa dal PAT, che tuttavia dovrà trovare corrispondenza nel piano triennale delle opere pubbliche, ovvero in un accordo di pianificazione.</p> <p>9. L'osservazione non è condivisibile poiché le Norme di Attuazione del PAT si limitano a riconoscere il carattere strategico delle previsioni insediative nell'ATO 8, indicando le motivazioni, condivise dal Consiglio Comunale in sede di adozione, che consentono di escludere dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi della Dgr n. 3650 del 25/11/2008 tali trasformazioni. L'eventuale esercizio di tale deroga, in sede di successiva variante al Piano degli Interventi, seguirà le procedure di legge.</p> <p>10. Si tratta della riproposizione del precedente punto 9 in un punto diverso delle N di A. Con le argomentazioni di cui alla considerazione precedente si ritiene l'osservazione non condivisibile.</p> <p>11. L'osservazione non è né motivata né condivisibile, poiché interviene sui diritti edificatori già assegnati dal PRG vigente senza indicare né i motivi d'incompatibilità né le finalità da perseguire con l'introduzione del nuovo dispositivo normativo. Si ritiene pertanto l'osservazione non condivisibile.</p> <p>12. La richiesta di modificare la procedura di localizzazione dei diritti di edificazione prevista dal PAT non è né motivata né condivisibile, né sono rese esplicite le finalità da perseguite con l'introduzione del nuovo dispositivo normativo che appare, dal punto di vista tecnico, meno efficace di quello adottato. L'osservazione non è condivisibile.</p> <p>13. La richiesta di modificare la procedura di localizzazione dei diritti di edificazione prevista dal PAT per le ATO di tipo agropolitano, insediativo turistico ed ambientale, non è né motivata né condivisibile, né sono rese esplicite le finalità da perseguite con l'introduzione del nuovo dispositivo normativo che appare, dal punto di vista tecnico, meno efficace di quello adottato. L'osservazione non è condivisibile.</p>		
103.	15/12/2010	42778	Viotto Luciano	L'osservante ritiene che la previsione del comma 32 art. 15, riguardo l'edificazione all'esterno di una fascia di 100 m dal limite demaniale dell'arenile, sia in contrasto con l'art. 33 delle NTA del PRG vigente e pertanto richiede che sia mantenuta la derogabilità alla fascia d'inedificabilità, considerando che primo PI è il vigente PRG.	L'osservazione non da luogo a procedere , poiché il limite dei 100 riguarda gli interventi all'interno delle aree di riconversione e non delle aree ad urbanizzazione consolidata.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
104.	15/12/2010	42779	Trevisan Renzo Bruno	L'osservante chiede che siano rispettate le destinazioni d'uso dell'area pubblica facente parte della convezione pubblico/privata stipulata all'approvazione del PdL "Comparto O" oggi C2/15 del PRG vigente.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa non accoglibile , dal momento che il PAT si limita ad indicare un ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale i cui contenuti saranno determinati in sede di PI tenendo conto delle direttive, prescrizioni e vincoli stabiliti dal PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
105.	15/12/2010	42794	Geom. Bellinazzi Gabriele	L'osservante propone che, per le strutture turistiche alberghiere site all'interno del centro storico, venga rimosso il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 12, 15 e 18 delle NTA del PAT, lasciando libere tutte le possibilità edificatorie ammesse per la zona A -centro storico, considerando i limiti edilizi, urbanistici e di tutela ivi esistenti.	L'osservazione non da luogo a procedere poiché quanto richiesto è già consentito dalla disciplina del PAT (Art. 15, comma 4), che classifica il centro storico all'interno delle aree a urbanizzazione consolidata, in conformità alla LR 11/2004.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
106.	16/12/2010	42881	Buoso Domenico	L'osservante chiede che nella zona di urbanizzazione consolidata siano previsti incentivi volumetrici ed agevolazioni, al fine di permettere interventi di ristrutturazioni e demolizioni, privilegiando l' edilizia per residenza stabile.	L'osservazione non da luogo a procedere poiché quanto richiesto è già consentito dalla disciplina delle aree a urbanizzazione consolidata definita dal PAT, in conformità alla LR 11/2004. Il PAT non è un Piano Casa.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
107.	23/12/2010	43766	Savian Bruna e Corazza Francesco	La presente nota supporta ulteriormente, citando corrispondenza intercorsa con l'amministrazione comunale e valutazioni di tipo urbanistico, le osservazioni già presentate dagli osservanti in data 14.12.2010 prot. n. 42655	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione, si ritiene la stessa non condivisibile poiché l'area non presenta evidenti elementi di degrado che richiedano un'esplicita azione di riconversione. D'altra parte, in sede di PI	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				corrispondente all'Oss. n. 98, a cui si rimanda.	potranno essere valutate le eventuali proposte di trasformazione che i soggetti privati vorranno proporre, in coerenza con le linee d'indirizzo del PAT.		
108.	27/01/2011	3076	Benvenuto Ugo	L'osservante, proprietario di un'area su cui insiste l'Hotel Atenea, che risulterebbe, a suo dire, composto di 26 camere e 52 posti letto, chiede che lo stesso sia svincolato dalla destinazione d'uso alberghiera e convertito in residenziale, in deroga all'art. 12 - commi dal 1 a 4 - delle NTA del PAT	Non si ritiene condivisibile la richiesta di svincolo della destinazione d'uso alberghiera. Tuttavia, quanto richiesto potrà essere considerato in sede di Piano degli Interventi in conformità al disposto normativo definito dal PAT, come integrato dalle considerazioni concernenti la precedente Oss. n. 73 punto 3 che qui si richiama.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
109.	02/02/2011	3766	Brussolo Giuseppe	L'osservante chiede che nell'elaborato <i>Dimensionamento</i> , a pag. 61, venga aggiornato l'indice territoriale e quindi il volume per la realizzazione di attrezzature ricettive all'aperto, recependo quanto disposto all'art. 30 della LR 33/2002 come modificato dalla LR 11/2010 art. 63 c. 1.	L'osservazione non da luogo a procedere . Il dimensionamento del PAT indica uno scenario di trasformazione possibile, non ha alcun contenuto normativo.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
110.	08/02/2011	4449	Brussolo Giuseppe	L'osservante richiede un incremento di volumetria nell'ambito dell'area di trasformazione n. 13 in Duna Verde (come riportata a pag. 58 del <i>Dimensionamento</i>) per poter sviluppare un progetto urbanistico che consenta la riqualificazione formale e funzionale delle aree limitrofe all'abitato di Duna Verde e della viabilità esistente, dotando l'area di proprietà di una serie di servizi, anche lungo il canale, in accordo con le previsioni di sistemazione della Litoranea Veneta. È altresì richiesto che il criterio della perequazione in termini di maggior volume venga applicato e recepito in un accordo di pianificazione, che riconosca una adeguata volumetria in rapporto al tipo di intervento concordato. A supporto delle motivazioni, la ditta allega una relazione tecnica firmata da professionisti abilitati.	L'osservazione non da luogo a procedere , poiché il PAT non ha valore conformativo della proprietà. Quanto richiesto potrà essere utilmente considerato in sede di Piano degli Interventi in conformità alla disciplina relativa ai vincoli, invariati ed ambiti di trasformazione definita dal PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
111.	09/02/2011	4755	Caorle Investimenti srl	L'osservante, proprietario di due aree in Caorle oggetto di accordo di pianificazione ex art. 6 LR 11/04 recepito dall'Amm. Comunale con DCC n. 3/2007 e successivi atti, richiede la modifica del comma 21 dell'art. 15 delle NTA del PAT per consentire la realizzazione di fabbricati di rilevante altezza, senza tenere conto del contesto urbano circostante, a fronte di nuove valutazioni progettuali delle aree di proprietà. Conseguentemente all'accoglimento dell'osservazione propone di approvare una modifica alle NTA, allegate all'accordo procedimentale a suo tempo sottoscritto, onde recepire la nuova altezza massima come verrà concordata. Alla presente osservazione in data 26/01/2012 prot. n. 3006 la ditta ha inoltrato una integrazione (osservazione n. 124) quantificando la altezza ritenuta necessaria per dare corso al progetto /accordo.	L'osservazione non è condivisibile , poiché il PAT non ha valore conformativo della proprietà. Quanto richiesto potrà essere utilmente considerato in sede di Piano degli Interventi in conformità alla disciplina relativa ai vincoli, invariati ed ambiti di trasformazione definita dal PAT ed agli accordi di pianificazione sottoscritti. Si segnala tuttavia che in un ambito di rilevante valore paesaggistico come il litorale di Caorle la richiesta di non tener conto del contesto urbano circostante per la definizione delle altezze contrasta con il paesaggio urbano (centro storico) l'ambiente (laguna, valli, litorale) nonché con i commi 8 e 9 del DM 1444/68 e l'art. 41-quinquies della L 1150/1942 comma 6.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE
112.	24/03/2011	10472	Zenaro Gabriele	L'osservante in qualità di proprietario di aree ubicate nell'ambito denominato C2/PEEP 1 del PRG - chiede che gli ambiti A e B con destinazione a "zona per servizi ed impianti di interesse comune" siano destinati, con l'approvazione del PAT e successivamente del piano degli interventi, a funzioni di carattere commerciale direzionale	L'osservazione non da luogo a procedere , poiché il PAT non ha valore conformativo della proprietà. Quanto richiesto potrà essere utilmente considerato in sede di Piano degli Interventi in conformità alla disciplina concernente i vincoli, invariati, e alle aree ad urbanizzazione consolidata definita dal PAT.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
113.	07/04/2011	12420	De Munari ed altri	Gli osservanti, con la presente nota, richiamano i contenuti della precedente osservazione depositata in data 13.12.2010 prot. 42341, corrispondente all'osservazione n. 55, a cui si rimanda.	L'osservazione, come indicato nella precedente n. 55, non da luogo a procedere , poiché quanto richiesto è realizzabile in sede di PI. Il PAT indica la trasformabilità dell'ambito a cui appartiene l'area oggetto di osservazione, le cui modalità e contenuti saranno definite dal PI, anche mediante accordo di pianificazione.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile.	NO
114.	14/04/2011	13519	Genagricola Spa	L'osservante propone lo stralcio dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 9 delle NTA del PAT che vieta la sistemazione idraulica tubolare sotterranea. In sostituzione, indica una nuova norma che permetta la compensazione del drenaggio tubolare sotterraneo attraverso la realizzazione di nuovi volumi d'invaso e la collocazione di adeguata compensazione ambientale con la formazione di fasce tampone o macchie boscate.	Si ritiene l'osservazione tecnicamente fondata e corrispondente agli obiettivi di tutela definiti dal PAT, pertanto è accoglibile nei termini in cui è stata formulata . Si riporta di seguito il comma 8 dell'art. 9 delle N di A del PAT così rideterminato: «8. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, dovranno assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risezionamento dei fossi ovvero creando nuovi volumi d'invaso	Si concorda. L'osservazione è accoglibile.	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
					(vasche, stagni, ecc.) e dovranno assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, la formazione di fasce tampone o macchie boscate.»		
115.	02/05/2011	15674	Consorzio Bonifica Veneto Orientale	L'osservante, ad integrazione del parere espresso con nota del 12/07/2010 n. 4757 in merito alla proposta di PAT, propone di modificare l'art. 9 punto 8 delle NTA in modo da non escludere a priori e senza presupposti tecnici gli interventi di sistemazione idraulico-agraia con la tecnica del drenaggio tubolare ma di sottoporli preventivamente ad una analisi progettuale e in ogni caso a parere idraulico-ambientale da parte del Consorzio di Bonifica, in qualità di ente competente ai sensi della L.R. n. 12/2009. Propone inoltre di aggiungere all'art. 10 punto 17 un ulteriore periodo che prevede la predisposizione d'intesa con il Consorzio di bonifica di misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici nell'ambito della redazione del PI.	L'osservazione è parzialmente condivisibile e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 114.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
116.	04/05/2011 11/05/2011	16139 via fax 17020 via posta	Coldiretti Venezia	L'osservante propone di modificare l'art. 9 punto 8 delle NTA in modo da non escludere a priori e senza presupposti tecnici gli interventi di sistemazione idraulico-agraia con la tecnica del drenaggio tubolare ma di sottoporli preventivamente ad una analisi progettuale e in ogni caso a parere idraulico-ambientale da parte del Consorzio di Bonifica, in qualità di ente competente ai sensi della L.R. n. 12/2009. Propone inoltre di aggiungere all'art. 10 punto 17 un ulteriore periodo che prevede la predisposizione d'intesa con il Consorzio di bonifica di misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici nell'ambito della redazione del PI.	L'osservazione è parzialmente condivisibile e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 114.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
117.	06/05/2011	16482	Davide Altan	La presente osservazione sostituisce l'osservazione presentata in data 08.11.2010 prot. n. 38422 (osservazione n. 2). <u>Loc. San Gaetano:</u> Gli osservanti presentano i punti caratteristici del progetto di un <i>polo turistico integrato</i> che vorrebbero realizzare, di seguito elencati, e ne chiedono l'accoglimento: 1. proposta di intervento finalizzato al riutilizzo dei fabbricati esistenti con limitati ampliamenti, ad uso residenziale, ricettivo e commerciale. 2. Realizzazione di uno specchio d'acqua di supporto alla navigazione fluviale e alla litoranea veneta, connesso con il fiume Lemene, per l'ormeggio di house-boat e di natanti di limitate dimensioni. 3. Realizzazione di un campo golf a 18 buche per un'area pari a Ha 71,9 circa. 4. Recupero dell'edificio rurale denominato Cà Favorita in cui realizzare la club-house, mediante l'ampliamento del 20% della cubatura esistente. 5. Area destinata a maneggio, con stalle, maneggio coperto (eventualmente) rustici agricoli e uffici a supporto dell'attività. 6. Previsione di un progetto paesaggistico in cui includere l'area descritta al punto precedente, per un totale di Ha 42,4, con alternanza di zone boscate e radure, con percorsi ippici per equitazione amatoriale. 7. Area valliva di Ha 108,10 con percorsi naturalistici, aree di sosta e torri per birdwatching.	Più che di un'osservazione si tratta di una proposta di accordo di pianificazione che riguarda la successiva fase del Piano degli Interventi, parzialmente compatibile con le direttive prescrizioni e vincoli definiti dalla pianificazione sovraordinata e recepiti dal PAT. Si ritiene compatibile con gli obiettivi del PAT il recupero del centro aziendale, la realizzazione del campo da golf e dei percorsi naturalistici. Si ritiene non compatibile con il contesto ambientale la realizzazione di una darsena in fregio al Fiume Lemene (tale non compatibilità è stata definita dall'art. 21, comma 5 lettera b) delle Norme di Attuazione dal PAT). Da valutare in sede di PI l'eventuale realizzazione di un adeguato ambito golenale, opportunamente delimitato con un nuovo argine dimensionato di concerto con il Consorzio di Bonifica, dove localizzare gli attracchi per le house-boat, e i servizi di supporto alla navigazione fluviale. In ogni caso tale proposta è soggetta a specifico Studio di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale e di assoggettabilità alla procedura VAS, poiché non è stata valutata in sede di PAT. Per quanto riguarda la disciplina del PAT, l'osservazione non da luogo a procedere .	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
118.	11/05/2011	17098	Confederazione Italiana Agricoltori Venezia	L'osservante propone di modificare l'art. 9 e l'art. 10 delle NTA in modo da non escludere gli interventi di sistemazione idraulico-agraia con la tecnica del drenaggio tubolare, supportando tale richiesta con considerazioni di opportunità tecniche quali ad esempio il risparmio di acqua e la diminuzione di fitofarmaci, azoto e fosforo e rilevando come anche la Regione Veneto nell'ultimo bando del Piano di Sviluppo Rurale abbia incentivato proprio tale tecnica.	L'osservazione è parzialmente condivisibile e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 114.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
119.	25/05/2011	19370	Carlo Pasti	L'osservante, proprietario/ socio di un'azienda agricola di 580 ha, rilevato che le aree aziendali sono soggette a Invarianti di natura ambientale "Corridoio Ecologico", richiamati i contenuti delle NTA, e in particolar modo le direttive	L'osservazione è parzialmente condivisibile e accoglibile nei termini di cui alla precedente n. 114.	Si concorda. L'osservazione è parzialmente accoglibile .	SI

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				<p>e prescrizioni dell'art. 9 e 10, non comprendendo le motivazioni tecniche alle prescrizioni previste richiede:</p> <p>in primis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di riclassificare le superfici sopradette in ATO "Agricolo" non costituente "Corridoio Ecologico. <p>a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di stralciare per dette superfici l'applicazione dei divieti individuati dall'art. 9 commi 4, 5, 7, 8, 9,10 e le direttive di cui art. 10 c. 4 delle NTA di PAT; ▪ di integrare l'art. 9 comma 8 con le seguenti parole: «<i>tranne nel caso si tratti di interventi volti a completare sull'intera superficie aziendale, sistemazione idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo già parzialmente realizzate in precedenza</i>». 			CONDIVISIBILE
120.	09/06/2011	21385	Edoardo Davanzo	<p>L'osservante, proprietario di un'area ricadente in parte in area urbanizzazione consolidata e in parte in area a edificazione diffusa, rilevando che la parte in urbanizzazione consolidata svilupperebbe un'insufficiente volumetria commerciale, chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che l'area in proprietà sia compresa interamente nella zona di edificazione diffusa, modificando il comma 5 dell'art. 15 delle NTA affinché sia consentita in tale area la localizzazione di attività commerciali. ▪ In subordine, chiede che l'area di proprietà sia interamente compresa all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata con la possibilità di localizzare attività commerciali (rivendita veicoli). 	L'osservazione pone un tema non completamente risolvibile in sede di PAT perché comporta il confronto tra le previsioni del PRG vigente, quelle del PIP Ottava Presa, e il perimetro dei diversi ambiti definiti dal PAT. Poiché trattasi di ambiti definiti a scale diverse (1:10.000 -1:500) tale confronto potrà essere utilmente svolto in sede di PI, consentendo le Norme di Attuazione del PAT la precisazione dei perimetri sia dell'urbanizzazione consolidata, sia dell'edificazione diffusa, sulla base di elementi morfologici e di contesto. Si ritiene pertanto che l'osservazione non dia luogo a procedere .	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
121.	09/06/2011	21386	Edoardo Davanzo	<p>L'osservante, proprietario di un'area ricadente in area urbanizzazione consolidata secondo il vigente PRG classificato in zona D, all'interno di un piano attuativo, chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che in una parte di proprietà sia concessa la realizzazione di attività commerciale-rivendita autoveicoli fronte strada e a tal fine propone che il PAT consenta cambio di destinazioni d'uso anche all'interno di piani attuativi già approvati 	L'osservazione non da luogo a procedere poiché riguarda la disciplina delle destinazioni d'uso di competenza del PI.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO
122.	29/09/2011	34504	Ing. Giovanni Padovese	<p>L'osservante viste le disposizioni dell'art. 9 (ha scritto 8) comma 10 - che prevede in assenza dei sussidi operativi una sistemazione a verde pari a 3 volte l'area di intervento a seguito della realizzazione di fabbricati in zona agricola - ritiene tale quantificazione non coerente con le esigenze degli operatori agricoli e non rileva una motivazione tecnica specifica per il parametro scelto. Ritiene che sarebbe sufficiente considerare almeno la superficie coperta dell'intervento.</p>	L'osservazione non è condivisibile . Il PAT indica nei <i>Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico</i> lo strumento per dimensionare gli interventi di compensazione ambientale, al fine di rendere sostenibile con l'ambiente ed il paesaggio di Caorle le trasformazioni ammesse, prescrivendo come norma transitoria, validata in sede di Rapporto Ambientale e di VInCA, la sistemazione a verde pari a tre volte la superficie coperta dell'intervento che corrisponde ad uno standard di circa 300 mq/ettaro nel caso di un rapporto di edificazione territoriale di 0,01 mq/mq ovvero di 0,03 mc/mq.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
123.	10/10/2011	35849	Anna Margherita Sargiani	<p>L'osservante, proprietario di un'area di circa 104 Ha in zona agricola con edifici esistenti, viste le previsioni del PRG vigente e le norme di PAT adottate, ha formulato un'osservazione/richiesta rivolta ad aggiornare gli strumenti urbanistici al fine di permettere la realizzazione di un progetto tematico che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzare un parco tematico sull'agricoltura, utilizzando tutti i terreni per coltivazioni autoctone anche con scopo didattico; - Trasformare gli edifici esistenti, salvaguardando il patrimonio edilizio. In particolare: trasformando le stalle in alloggi turistici, tipo bungalow; utilizzando gli attuali capannoni per spazi congressuali, attività sportive al coperto, centro benessere, ecc.; - Dedicare alcune aree per uso agri-camper, al fine di ospitare un turismo itinerante alla ricerca di tradizioni locali; - Ricavare spazi per la ristorazione agrituristica; - Realizzare una viabilità parallela al canale Paletti di collegamento con l'attuale tra Strada Provinciale; oppure considerare la nuova viabilità prevista dal PAT il cui il punto di arrivo è il medesimo, ma passando nel 	Anche in questo caso, più che di un'osservazione si tratta di una proposta di accordo di pianificazione che riguarda la successiva fase del Piano degli Interventi, parzialmente compatibile con le direttive prescrizioni e vincoli definiti dalla pianificazione sovraordinata e recepiti dal PAT. Si ritiene compatibile con gli obiettivi del PAT il recupero dei fabbricati esistenti per favorire la ricettività agrituristica. Per quanto riguarda la disciplina del PAT, l'osservazione non da luogo a procedere .	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE

n° Prog.	Data	Protocollo	Mittente	Sintesi dell'Osservazione	Proposta dell'Ufficio di Piano	Concertazione Comune - Provincia	VAS parere 75/2013
				<p>lato est della proprietà.</p> <p>Con ciò ritenendo di poter trasformare l'area agricola in un compendio ricettivo con caratteristiche agrituristiche, ecologiche, ambientali, culturali, enogastronomiche, fluviali, sportive e rurale, localizzato nell'entroterra in sintonia con quanto indicato dal PAT e pienamente compatibile con la vocazione turistico-ricettiva del territorio di Caorle, con particolare riferimento al turismo balneare, rispetto al quale la proposta vuole essere complementare e non competitiva. Tale intervento proposto allungherebbe la stagionalità, attraendo il turismo prevalentemente nordico sensibile al benessere e all'ambiente.</p> <p>La ditta dà la propria disponibilità di valutare assieme all'Amministrazione comunale la possibilità, qualora il comune sia interessato ad acquisire l'area dell'ex base militare, di creare un'area tematica indipendente, dove possono trovare realizzazione aree di studio, aree per attività all'aperto oppure una zona valliva per allevamento a scopo didattico, di fauna ittica tipica delle valli da pesca di Caorle.</p>			
124.	26/01/2012	3006	Caorle Investimenti srl	<p>Trattasi d'integrazione all'osservazione già depositata dalla medesima ditta in data 09.02.2011 prot. n. 4755 corrispondente all'Oss. n. 111 a cui si rimanda per i contenuti.</p> <p>Nello specifico con l'integrazione in oggetto si quantifica l'altezza ritenuta necessaria per dare corso al progetto /accordo nelle aree di proprietà.</p>	L'altezza prospettata nell'osservazione differisce da quanto concordato in sede di accordo di pianificazione e pertanto non può essere modificata unilateralmente in sede di osservazione al PAT. Né il PAT può definire limiti in altezza a prescindere dal contesto urbanizzato, dall'ambiente e dal paesaggio specifico, nonché dalla legislazione di riferimento, come precisato nella precedente controdeduzione n. 111. Si ritiene pertanto l'osservazione non condivisibile .	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	SI CONDIVISIBILE
125.	24/02/2012	6225	Ufficio tecnico Comune di Caorle	<p>A seguito della visione degli elaborati grafici gli uffici hanno rilevato alcuni errori quanto segue:</p> <p>osservazione n. 1: nella tavola dei vincoli 1.1 si è riscontrato che è stato erroneamente evidenziato come vincolato il canale, con toponimo in CTR, "Cavanella" e nella tavola 1.3 risulta erroneamente non indicato come vincolato il canale, con toponimo da CTR, "Canale Taglio Nuovo" pertanto si propone la correzione come da allegati. Inoltre in località Duna Verde tavola 1.1 si rileva che il vincolo paesaggistico generato dal Canale Largon investe anche parte di aree disciplinate come zto C2 che alla data del settembre 1985 era inserite nel 1° PPA pertanto tale porzione di area si deve ritenere non vincolata.</p> <p>osservazione n. 2 :nelle Tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" e in Tav.1 "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale", i riferimenti ai commi degli articoli delle NTA del PAT sono sfalsati. Per una maggior comprensione si propone e si ritiene opportuno richiamare nelle tavola i commi corretti, come da schema allegato</p>	Si tratta della pertinente segnalazione di alcuni errori materiali e pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile nei termini in cui è stata redatta, in conformità agli schemi allegati (modifiche alla carta dei vincoli, Tav. 1.1 e 1.3 – Tav. 4 correzione dei riferimenti ai commi relativi agli articoli delle N di A nella legenda)	Si concorda. L'osservazione è accoglibile .	NO
126.	27/03/2013	Prov.29 532	Vargiu Maria Grazia	Chiede lo stralcio della previsione dell'ambito di espansione residenziale e la riclassificazione in ambito territoriale di importanza ambientale, in analogia con le aree contermini per il terreno di proprietà ritenendola lontana dal centro di San Giorgio, debolmente relazionata con i servizi pubblici, appartenente ad un ambito di indubbio valore agricolo produttivo.	L'osservazione non da luogo a procedere in quanto presentata abbondantemente oltre i termini di Legge previsti.	Si concorda. L'osservazione non è accoglibile .	NO